Al

Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Sviluppo e competitività Sede

00187-ROMA

A MANO

Anticipata via fax

QUINTA RELAZIONE ex articolo 61, comma 2, d.lgs. 270/99 ("Prodi bis") recante misure per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

Vs. order it object.

The lawellers will Junts

Wegon

Any MH213

Depositato in Cancelleria il 2 LUG. 2013 LCA ICELLIERE Zeom. Polygrini Claudio



# EUTELIA S.P.A. IN A.S. PROCEDURA N. 1/2010 TRIBUNALE DI AREZZO

# PARERE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA SULLA V° RELAZIONE EX ART, 61 DEL D.LGS. 270/99 ("PRODI BIS") RECANTE MISURE PER LA RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DI GRANDI IMPRESE IN STATO D'INSOLVENZA

Letta e discussa la V° Relazione ex art. 61, comma 2, D.Lgs. 270/99, sottoposta al parare del Comitato di Sorveglianza, nel corso della riunione svoltasi in data 28 maggio (della quale si è provveduto a redigere verbale — all.to A), il Comitato di Sorveglianza, in persona dei sottoscritti, esprime il proprio nulla osta in ordine al deposito della V° Relazione ex art. 61, comma 2, D.Lgs. 270/99 presso la Cancelleria del Tribunale di cui in epigrafe.

In Roma, li 28 massio 2013

Il Comitato di Sorveglianza, nelle persone di:

Avv. Prof. Lucio Ghia

Dott. Andrea Collalti

VI Ivon Mondi

Terositato in Cancelleria II.

# **INDICE**

I - L'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	15
1.1 L'ANDAMENTO ECONOMICO	
DELL'IMPRESA	5
1.2 LE AZIONI NELL'AREA COMMERCIALE	
1.3 IL BANDO TOSCANA	8
1.4 LE ATTIVITA' DI <i>INTERNAL AUDITING</i>	8
1.5 IL RECUPERO CREDITI	12
1.6 L'ATTIVITÀ LEGALE	
1.7 L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE	99
1.8 L'ATTIVITÀ FISCALE	111
1.9 IL CONTENZIOSO FISCALE	111
1.10 LE PARTECIPATE	116
1.11 IL RAMO DIFESA	119
1.12 GLI INTERVENTI SUL PERSONALE, I RAPPORTI	
SINDACALI	120
1.13 LE ATTIVITA' SUL <i>NETWORK</i>	120
1.14 I RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA	122
II - L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA	123
2.1 LA PROCEDURA DI CESSIONE	123
2.2 LO STATO PASSIVO	126
2.3 LE ATTIVITÀ NELL'AREA PENALE	
2.4 IMMOPREGNANA	129





g ld<sub>4</sub> .

I sottoscritti avv. Francesca Pace, prof. Daniela Saitta e dott. Gianluca Vidal, nella loro qualità di Commissari Straordinari della società Eutelia S.p.A. (di seguito i "C.S."), nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 primo comma del decreto legislativo 270/99, recante misure per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, con la presente quinta Relazione (di seguito la "Quinta Relazione") forniscono una informativa ulteriore rispetto a quanto contenuto nella Quarta Relazione, in merito all'attività svolta dal 1 aprile 2012 al 30 giugno 2012. Le attività relative al ramo TLC sono indicate sino al 31 maggio 2012, data di sottoscrizione del contratto definitivo di cessione.





# I - L'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

# 1.1L'ANDAMENTO ECONOMICO DELL'IMPRESA: aprile/giugno 2012

L'andamento economico di Eutelia nei primi due mesi del secondo trimestre del 2012 non ha evidenziato scostamenti o modifiche di tendenza significativi rispetto a quanto rilevato nell'ultimo trimestre del 2011 e nel primo nel trimestre 2012 e già oggetto della Quarta Relazione.

A partire dal mese di giugno 2012 il conto economico del periodo di seguito rappresentato risente degli effetti della cessione del Ramo di azienda TLC che costituiva il 94% dei ricavi

Conto Economico Eutelia Spa in A.S., Et	ıro 1000
Totale Ricavi	45.188
Ricavi	39.577
Altri Ricavi	5.611
Costi Operativi	34.057
Costi per acquisti	-335
Costi per servizi	-32.948
Altri costi operativi	-774
VALORE AGGIUNTO	11.136
Costo Lavoro	-8.303
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	2.833



Fino alla cessione del Ramo TLC i ricavi mostrano una sostanziale tenuta della *customer base* che garantisce un valore della produzione nel semestre pari a circa 45,2 milioni di euro, contro i 27,7 milioni del primo trimestre 2012 ed i 27,1 milioni di euro del quarto trimestre 2011.

In termini di marginalità, la Società mostra un miglioramento del Margine Operativo Lordo di periodo (EBITDA) che risulta positivo per 2,8 milioni di euro, contro i 2,2 milioni di euro del primo trimestre 2012, mentre il valore negativo registrato a livello di Risultato di Gestione è determinato dal peso degli ammortamenti derivanti dagli investimenti effettuati negli anni precedenti per la realizzazione degli asset di rete. In particolare la voce "Accantonamenti e svalutazioni" risente della minusvalenza conseguente alla cessione della rete aziendale.

A completamento delle fotografia fornita, si riporta anche il valore delle disponibilità liquide di Eutelia al 30 giugno 2012, pari ad euro 29,9 milioni (a fronte di 19,3 milioni di euro a fine marzo 2012).

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*

#### 1.2 LE AZIONI NELL'AREA COMMERCIALE

Nel periodo di riferimento l'azione di riorganizzazione della rete di vendita ha portato ad inserire 10 nuovi agenti/agenzie di cui uno addetto anche ad attività tecniche di manutenzione ed installazione. La rete di vendita al 23.05.2012 è composta da un totale di n. 113 agenti/agenzie plurimandatarie di cui n. 4 agenti coordinatori.

Delle n. 113 agenzie sopraindicate n. 33 svolgono anche attività tecnica di manutenzione/installazione. Sono proseguiti gli incontri formativi sul territorio nazionale con la rete di vendita al fine di dare maggiore





spinta possibile alle nuove agenzie introdotte, fornendo loro i nuovi materiali realizzati.

Sono stati acquisiti 36 nuovi ordini nel segmento di mercato *medium-large* per un valore complessivo stimato di circa € 392.000.

Sul fronte *wholesale* sono stati acquisiti ordini per circa € 240.000 su clienti già attivi.

Sui grandi clienti (*executive*) sono state svolte le seguenti attività di presidio:

- nel settore *energy*: si è effettuata trattativa di *upgrade* e rinnovo triennale delle reti di telecontrollo delle centrali per un valore di € 1.930.000;
- nel settore *fashion*: si è giunti alla formalizzazione di ordine di *upgrade* ed estensione di servizi dati con introduzione di servizi fonia IP per sedi direzionali e punti vendita *showroom* per ulteriori € 58.000. E' stata emessa offerta per connettività fonia-dati in ponte radio per la sede direzionale- CED di un nuovo cliente;
- nel settore *industry*: è stata svolta un'attività di presidio e *retention* di alcuni clienti con contratti in scadenza, con contrattualizzazione di proroghe e ampliamenti per circa € 160.000 e avvio trattative di *upgrade* e rinnovo per un valore di circa € 480.000;
- nel settore *media*: è stata svolta un'attività di presidio, con contrattualizzazione di *upgrade* e proroga annuale per servizi dati per un valore di € 216.000 e predisposizione di quanto necessario per la partecipazione a nuove gare di prevista emissione;
- nel settore *automotive*: in vista dell'imminente completamento del *delivery* dei contratti di *upgrade* per infrastrutture e servizi integrati fonia-dati in "alta affidabilità" (quali estensioni di un progetto di €



104.000 recentemente sottoscritto) è stata svolta un'attività di presidio con avvio di trattative per servizi di *hosting*/virtualizzazzione;

• nel settore *utility*: è stata svolta un'attività di partecipazione a bandi di gara di offerta per servizi dati un valore di € 200.000.

\*\*\*\*\*

#### 1.3IL BANDO TOSCANA

Nel periodo in esame sono proseguite le attività tecniche per completare e migliorare le coperture di servizio nelle 4 provincie: sono stati individuati nuovi siti ed installate nuove *base station* per un totale di 5 nuove postazioni radio.

Sono continuati gli adeguamenti ed adempimenti burocratici ed amministrativi relativi ai siti in essere e a quelli futuri. Nel mese di maggio si è tenuta *audit* amministrativa di KPMG Comunità Europea. Sono stati attivati 383 nuovi clienti, su un totale, al 28 Maggio 2012, di n. 7.125 clienti attivi.

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*

#### 1.4 LE ATTIVITA' DI INTERNAL AUDITING

Le attività svolte nel periodo 1 Aprile – 30 Giugno 2012 sono state finalizzate al monitoraggio e controllo dei processi aziendali così come definiti all'interno del piano di *audit* ed in particolare all'interno delle matrici di sistema di controllo interno: *revenues and receivables* (ciclo attivo) ed *account payables* (ciclo passivo) con ulteriori attività su richieste puntuali da parte dei C.S.





La periodicità trimestrale dei controlli programmati ha visto la messa a punto delle attività di monitoraggio di seguito descritte, nonché la verifica di eventuali azioni di miglioramento poste in essere a seguito di anomalie riscontrate in occasione dei controlli condotti nei trimestri precedenti.

In riferimento al periodo preso in esame ed in linea con quanto già effettuato nei trimestri precedenti, sono state svolte attività di supporto/monitoraggio alla/della struttura commerciale mirate a: (i) garantire la qualità e l'aggiornamento della *pipeline* e la gestione delle trattative commerciali, (ii) assicurare il *reporting* commerciale verso la società e (iii) definire processi e strumenti, erogando la necessaria informazione.

# ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO: MATRICE ANALISI DEI RISCHI (CICLO ATTIVO E CICLO PASSIVO)

- A) Revenue and receivables (Ciclo Attivo):
- → Gestione profili autorizzativi: verificato l'avvenuto monitoraggio da parte del responsabile supporto *intranet* in merito alla congruità dei livelli di abilitazione/applicativi rispetto alla mansione svolta dall'utenza all'interno dell'azienda.
- → Gestione *segregation of duties*: verificato l'avvenuto monitoraggio da parte del responsabile supporto intranet in merito alla analisi ed alle richieste di modifica profilo standard
- → Gestione anagrafica clienti: verificate, a campione, le registrazioni dell'avvenuto controllo, da parte dei responsabili di divisione, del processo di modifica/aggiornamento anagrafiche.
- → Definizione e gestione contratti/ordini:





- verificata l'applicazione "Scheda Bandi Gara" ed i Report
  "Attività" prodotti dalla struttura Bandi Gara, in particolare per
  l'aggiornamento e la completezza delle informazioni ivi
  contenute;
- verificata la corrispondenza tra i dati riepilogativi del prospetto di offerta presente nell'applicativo *stato autorizzativo Offerte* ed il contenuto delle offerte commerciali firmate dai C.S.

#### → Fatturazione attiva:

- verificata la coerenza e correttezza tra gli *input* alle richieste di fatturazione e le corrispondenti fatture emesse;
- verificata, a campione, la tempestività nella gestione delle segnalazioni di tentata frode, secondo la metologia descritta in procedura; effettuato un controllo a campione sul traffico generato da un determinato cliente e il corrispettivo limite di affidamento al fine di certificare la coerenza dell'impostazione del fido con i parametri impostati nelle linee guida.

#### →Gestione note credito:

 richiesta un'estrazione sul numero e natura delle note credito emesse nel periodo preso in esame e verificato, a campione, che l'emissione delle stesse abbia seguito l'*iter* autorizzativo previsto in procedura in funzione degli importi.

# B) Account Payables (Ciclo Passivo)

# → Emissione ordini di acquisto:

• effettuata verifica degli ordini passivi, in un determinato arco di tempo, verificando la corrispondenza degli ordini gestiti con le autorizzazioni rilasciate dai C.S.; nel caso di ordini gestiti





direttamente dal responsabile, ufficio acquisti, effettuata verifica di compatibilità con valore massimo di delega.

# → Autorizzazione ed esecuzione pagamenti:

 verificata la sussistenza dei controlli di primo livello e la limitazione a personale autorizzato degli accessi per i bonifici non riferiti a fattura.

Tutti gli esiti dei controlli interni sono stati archiviati nell'applicativo per la gestione del controllo interno; dai controlli effettuati non sono emersi errori rilevanti, ma osservazioni puntualmente notificate agli *owner* dei relativi sottoprocessi nell'ottica di un continuo miglioramento.

# C) Reportistica

Individuata e richiesta dai C.S. alle strutture responsabili, la reportistica necessaria.

# Applicazione Normativa in materia di Privacy (D.Lgs 196/03)

Sono state gestite le ordinarie attività di supporto alle strutture commerciali e di assistenza cliente, in riferimento:

- alla gestione di richieste puntuali dei clienti in merito al trattamento dei dati personali;
- alla gestione di richieste di dettagli traffico telefonico e telematico non in linea con i parametri definiti nelle procedure di riferimento e con la normativa vigente;
- alla gestione di richieste di cancellazione dei dati personali dei clienti all'interno dei sistemi informativi.

Sono state altresì gestite le ordinarie richieste, pervenute dall'Ufficio Garante *Privacy*, sulla titolarità di elenchi di numerazioni telefoniche ed in riferimento alla ricezione di





telefonate indesiderate.

Nessun provvedimento puntuale emesso dal Garante di interesse Eutelia è stato ricevuto nel periodo in esame.

#### 1.5 IL RECUPERO CREDITI

#### 1.5.1 Portafoglio crediti

A seguito della cessione del ramo d'azienda TLC perfezionatasi in data 31 maggio 2012, ogni rapporto contrattuale precedentemente instauratosi con Eutelia è stato trasferito alla società cessionaria e ogni credito maturato ante 1 giugno 2012 è rimasto nella titolarità della Procedura. Pertanto, il portafoglio attuale consta, a valle degli ulteriori crediti acquisiti nel periodo considerato, di n. 44.058 posizioni per un valore complessivo di 143.658.047,10 euro, dei quali:

- n. 25.364 per 38.619.888,11 euro sono costituite da clienti attivi ceduti a Clouditalia le cui posizioni sono rimaste in capo a Eutelia per i crediti sorti ante 1 giugno 2012;
- n. 87 per 996.432,39 euro compongono il portafoglio crediti afferenti alle Procure per servizi di intercettazione telefonica e telematica;
- n. 18.607 per 104.041.726,60 euro relative a clienti cessati morosi in gestione alla funzione Affari Legali – Recupero Crediti.

Quanto alle posizioni in carico all'area legale, si precisa ulteriormente che:

- n. 6.584 per 35.625.299,73 euro raggruppano le posizioni che, precedentemente alla cessione del ramo d'azienda TLC erano



affidate alle risorse interne per istruttoria, e che, ad oggi, sono affidate all'unica risorsa rimasta in carico alla Procedura;

- n. 684 per euro 617.920,59 compongono il pacchetto dei clienti cessati di provenienza Acamtel/Amtel;
- n. 839 per 23.678.943,07 euro sono affidate a legale esterno;
- n. 972 per 25.409.301,94 euro sono relative a procedure concorsuali, gestite internamente;
- n. 9.528 per 18.710.261,27 euro sono relative a crediti già valutati irrecuperabili e che, ad oggi, non sono state ancora contabilmente portate a perdita.

#### 1.5.2 Crediti ex Acamtel

In merito a detto portafoglio di seguito si dettagliano gli interventi effettuati:

- per n. 254 posizioni, per un valore di 379.099,77 euro, si è provveduto ad inviare diffide ad adempiere di cui si evidenziano i primi risultati:
  - n. 97 diffide risultano regolarmente ricevute delle quali:
    - per n. 13 sono seguite contestazioni;
    - per n. 4 sono in corso trattative per piani di rientro e/o saldi e stralci;
    - per n. 7 è seguito il pagamento totale dello scaduto;
    - per n. 73, non avendo ricevuto riscontro alcuno, si procederà con l'affidamento a legale esterno;
  - n. 33 diffide risultano tornate indietro per irreperibilità del debitore;
  - n. 124 diffide sono in attesa di esito.

B



Relativamente alle posizioni da affidarsi a legale esterno, è stato individuato un unico legale incaricato a procedere con il recupero forzoso del credito di cui all'intero lotto di posizioni. Delle n. 73 posizioni, per le quali nessun esito ha sortito la diffida regolarmente ricevuta, ad oggi, è stato possibile affidare incarico per n. 45 posizioni, per un importo complessivo di euro 55.858,22, in quanto, a valle dell'ulteriore analisi delle pratiche da affidarsi, si è riscontrato quanto di seguito dettagliato:

- o per n. 3 posizioni esistevano contestazioni pregresse valutate fondate;
- o per n. 2 posizioni, il debitore, persona fisica, è deceduto;
- o per n. 7 posizioni il credito è costituito da fatture di soli canoni post-disdetta;
- o per n. 16 posizioni, nonostante l'invio di diffida regolarmente ricevuta, il credito si era già prescritto.

Per le predette, verrà inserita proposta di messa a perdita (credito totale euro 34.067,91). Per le n. 45 posizioni affidate al legale esterno si è già provveduto ad inviare fascicolo per l'avvio dell'azione monitoria.

#### 1.5.3 Crediti ex Edisontel

Come si è avuto modo di esporre nelle precedenti Relazioni, i crediti ex Edisontel, pari a 15 mln di euro ca., sono stati affidati ad uno studio legale esterno specializzato, in quanto crediti vantati nei confronti di società con sedi in stati esteri. Lo studio ha compiuto verifiche in merito sia all'attuale esistenza delle società di cui trattasi, sia alla loro consistenza economica. Lo studio ha provveduto ad estrarre dalle banche dati internazionali delle sedi estere interessate le visure delle 19 società debitrici al fine di verificare, preliminarmente, se le stesse risultano tutt'oggi esistenti e se hanno conservato le medesime





denominazioni sociali e sedi legali. Di seguito uno schema riepilogativo degli esiti delle visure estratte, distinto in base ad un criterio di collocazione geografica della sede legale delle società debitrici.

#### A) ISOLE VERGINI BRITANNICHE

- Mersin Holdings Ltd, British Virgin Islands, Vanderpool Plaza, Tortola: la società, costituita in data 16.07.1999, risulta cancellata in data 01.05.2005;
- Free Communication Ltd, British Virgin Islands, P.O. box. 146, Road Town, Tortola: la società, costituita in data 02.04.2002, risulta cancellata in data 01.11.2004;
- European Building Ltd, British Virgin Islands, P.O. box 146, Road Town, Tortola: la società, costituita in data 07.05.1999, risulta cancellata in data 03.11.2003;
- Golven International Ltd, British Virgin Islands, P.O. box 3175, Road Town Tortola –, 3<sup>rd</sup> floor Geneva Place Waterfront Drive: la società, costituita in data 12.11.2001, risulta cancellata in data 01.05.2007.

# B) GRAN BRETAGNA

- C.Card Services Ltd, Gran Bretagna, London, Lincoln's Inn Fields, 6TH Floor Queens house 55, 56: la società, costituita il 24.01.2003, risulta sciolta il 02.10.2007;
- Teleque Communications Holdings Ltd, Gran Bretagna, Hampshire, Petersfield, 42, Swan Street: la società, costituita il 03.10.2001 risulta sciolta il 13.04.2010;
- Gold West Limited, Esher, Succursale Di Lugano, in relazione a questa società è stato individuato tale ente: Gold West Limited, Gran Bretagna Surrey 11, Wisborough Road, South Croydon: la società, costituita il 14.11.2006, risulta sciolta il 20.07.2010;





- Kestralis Limited Ltd, Gran Bretagna, Esher, Hillbrow Road: la società, costituita il 08.12.2000, risulta sciolta il 11.01.2005.

#### C) STATI UNITI

- Glofabs Enterprises, U.S.A., NY, Jamaica, 135-15, 227 Street: non è stata individuata alcuna società con tale denominazione e sede sociale;
- Easy link 1.1.c., U.S.A. Delaware Wilmington 108 West 13Th Street: tale società, costituita il 14.11.2000, risulta inattiva dal 22.12.2006;
- Amber Corporate Holdings, U.S.A., New Jersey, Trenton, 208 West State Street: la società, costituita il 18.04.2000, risulta, ad oggi, attiva e figura quale "registered agent" di una società che, sulla base della sede legale del "main business" e delle informazioni relative al "managing member", risulta operare a Panama. Nella visura sono, altresì, indicati alcuni dati relativi al Sig. Anthony Placa che figura quale attuale proprietario dell'immobile ove la società ha la sede legale.

#### D) ALTRE NAZIONI

- Intermarketing s.a., Calle Papa Juan XXII, n. 1109 Asuncion, Paraguay, R.U.C. GINA 998030 (dati a nostra disposizione): non è stata individuata alcuna società con tale denominazione e sede sociale;
- Globe International (i.d. est: GLOBE INT'L) India, Chandigarh, Punjab, 103 sector 35 C: la società risulta essere attiva dal 2004;
- Maxtall s.a., Immeuble Fontany 3967 Vercorin Sierre (CH): la società risulta attiva, in quanto registrata dal 20.08.2002 presso il registro delle imprese di Sion, e non cancellata. Il patrimonio sociale versato é pari a 50.000,00 franchi svizzeri;
- I.C.C. S.A., Repubblica di San Marino, Domagnano, Strada Nona Gualdaria, 68: la società, costituita il 13.10.1999 risulta sciolta dal 8.02.2012;



- Gie Maguatte Mbaye, Senegal, Dakar, Plles Assainies u. 13, n. 474, registered at n. 1311, VAT n. 2000: non è stata individuata alcuna società con tale denominazione e sede sociale;
- Cadmus Consultadoria E Servicos Lda, Funchal Madeira, Avenida Arriaga, 77, Edificio Marina Forum, VI Andar, sala 605, SOB 03966/990209 (dati a nostra disposizione): la società, costituita il 9.02.1999, risulta sciolta il 24.05.2010;
- Aftab Engineering Works, Pakistan, Lahore, Fateh muhammad market g.t. road. Shahdara: non è stata individuata alcuna società con tale denominazione e sede sociale;
- Growing Financing Ltd, New Zealand, Alofi, Niue, Commercial Centre Square 2: non è stata individuata alcuna società con tale denominazione e sede sociale.

Dai dati sopra indicati, la maggior parte delle società debitrici figurano cancellate dal registro locale delle società, ovvero estinte, o in certi casi, inesistenti.

Lo studio si è avvalso dell'ausilio di agenti investigativi *in loco* per la raccolta di maggiori e più dettagliate informazioni, anche attraverso differenti strumenti ed in particolare: (i) mediante l'analisi della tracciabilità di eventuali transazioni commerciali poste in essere di recente dalle società *target*; (ii) mediante l'accesso ai registri e alle banche dati di titolarità di istituti di credito, di Camere di commercio locali nonché di altre istituzioni sia pubbliche che private; (iii) ove possibile, contattando direttamente i rappresentanti (ovvero coloro che fungevano da rappresentanti) delle società. A seguito delle sopra descritte indagini, tuttavia, gli agenti incaricati non sono riusciti a rinvenire ulteriori informazioni utili relative alla attuale esistenza e alla consistenza patrimoniale di tali società.





Le uniche società ad oggi ancora attive sono:

- Amber Corporate Holdings, con sede negli Stati Uniti, nei confronti della quale Eutelia vanta un credito pari ad euro 802.955,08 per il quale nonostante l'avvio dell'azione monitoria in Italia ad opera della precedente gestione, non si dispone di un titolo esecutivo in quanto tutti i tentativi di notifica dello stesso non sono andati a buon fine;
- Globe International, con sede in India, nei confronti della quale Eutelia vanta un credito pari ad euro 30.006,58 non azionato dalla precedente gestione;
- Maxtall s.a., con sede in Svizzera, nei confronti della quale Eutelia vanta un credito pari ad euro 17.794,53 non azionato dalla precedente gestione.

Pertanto, a valle di quanto sin qui rappresentato, delle n. 11 posizioni per le quali era stata intrapresa azione legale dalla precedente gestione, è possibile ipotizzare il proseguimento delle azioni solo per le società Amber Corporate Holdings, Globe International e Maxtall s.a. Ad oggi, si è in attesa del preventivo dello studio incaricato, a seguito del quale verrà valutata la convenienza o meno di proseguire nelle procedure di recupero del credito.

# 1.5.4 Affidamenti a legale esterno

Dall'instaurarsi della Procedura sono state affidati incarichi a legale esterno per n. 839 posizioni per un valore di 24 mln di euro ca. Nella seguente tabella sono illustrate le attività di recupero legale avviate post-insolvenza e proseguite dalla Procedura.

TOTALE POSIZIONI REPORT	1597
TOTALE POSIZIONI PER LE QUALI E' STATA INVIATA DIFFIDA AD ADEMPIERE	1348
POSIZIONI PER LE QUALI LE DIFFIDE SONO STATE REGOLARMENTE RICEVUTE: DEBITORI REPERITI	
(confronta tabella sub A)	992
POSIZIONI PER LE QUALI LE DIFFIDE SONO TORNATE AL MITTENTE: DEBITORI IRREPERITI	285
POSIZIONI PER LE QUALI LE DIFFIDE SONO IN ATTESA ESITO	71





A TOTALE POSIZIONI AFFIDATE A LEGALE ESTERNO DOPO RICEVIMENTO DELLA DIFFIDA: AZIONI LEGALI EX NOVO	606
TOTALE POSIZIONI PER LE QUALI LE DIFFIDE SONO STATE REGOLARMENTE RICEVUTE, MA NON SI E' DATO INCARICO A LEGALE ESTERNO	386
PER: Assenza documentazione	16
PER: Credito contestato	61
PER: Credito prescritto	15
PER: Per necessità di compiere istruttoria in quanto trattasi di diffide inviate massivamente senza previa analisi	107
PER: Errata fatturazione	26
PER: Eventi societari: procedure concorsuali; società di capitali cancellate	10
PER: Pagamento da parte del debitore	80
PER: Perdita	6
PER: Piano di rientro in corso	8
PER: Transazione conclusa	2
PER: Trattative in corso	27
PER: Truffa	3
PER: Attesa indicazione nominativo legale esterno	25
В	
TOTALE POSIZIONI INSTAURATE DALLA PRECEDENTE GESTIONE E PROSEGUITE DALLA PROCEDURA	233
A+B	
TOTALE POSIZIONI AFFIDATE A LEGALE ESTERNO	839
POSIZIONI AFFIDATE A LEGALE ESTERNO APERTE	749
POSIZIONI AFFIDATE A LEGALE ESTERNO CHIUSE	90
POSIZIONI CHIUSE CON INCASSO/TRANSAZIONE/PIANO DI RIENTRO	34
POSIZIONI CHIUSE CON PROPOSTA DI MESSA A PERDITA DEL CREDITO	56
Data di riferimento: 30.6.2012	

Tabella "Riepilogo Stato Azioni Legali Iniziate/Proseguite

Recupero Crediti"

#### 1.5.5 Incassi

Nel periodo che occupa, sono stati incassati 308.383,00 euro dalla struttura Credit Management (a seguito dell'invio di formali solleciti di pagamento) e 457.839,17 euro dalla struttura Affari Legali. Il totale degli incassi nel trimestre considerato è pari, quindi, a 766.222,17 euro per un incassato complessivo, dall'inizio della Procedura, di 36.449.049,97 euro.





# 1.6 L'ATTIVITÀ LEGALE

Nel secondo trimestre 2012 la Procedura ha proseguito nella gestione delle attività legate al contenzioso nei termini già illustrati nella precedenti Relazioni. Al riguardo si illustrano gli aggiornamenti relativi alle singole posizioni con riferimento all'arco temporale oggetto di esame.

### 1.6.1 Contenzioso Fornitori, Clienti e Terzi

#### 1.6.1.1 Riassunzioni promosse da Eutelia

Nel periodo oggetto della presente relazione la Procedura non ha riassunto alcun giudizio, essendo ormai ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 305 c.p.c., come riformato dall'art. 58, comma 1, Legge 69/2009 per procedere a detto adempimento.

Rispetto alle precedenti Relazioni, non vi sono ulteriori aggiornamenti in merito alle posizioni riassunte su iniziativa di Eutelia successivamente alla dichiarazione d'insolvenza.

# 1.6.1.2 Cause riassunte dalle controparti

Nel trimestre di riferimento non è stato notificato ad Eutelia alcun ricorso in riassunzione. Per quanto attiene alle cause con fornitori, clienti o terzi, riassunte da controparte antecedentemente al trimestre si deduce quanto segue:

- <u>Tribunale di Chieti</u> – Sezione Distaccata di Ortona (R.G. N. 677/06): trattasi di giudizio avente ad oggetto un risarcimento danni di circa € 60.000 derivanti da sinistro stradale occorso nell'anno 2001 nel Comune di Francavilla al Mare, causato da uno scavo esistente sul manto stradale che provocava la perdita del controllo dell'autovettura condotta dal ricorrente. Eutelia era stata citata in giudizio quale





appaltatrice dei lavori di scavo ed aveva a propria volta citato in giudizio la Alpitel S.p.A. alla quale aveva appaltato i lavori di scavo. La Procedura ha deciso di non costituirsi alla prima udienza *post* riassunzione, fissata per il 19.03.2012.

- <u>Tribunale di Arezzo</u> (R.G. N. 3780/10): a seguito di riassunzione effettuata da controparte dinanzi a Tribunale incompetente, la Procedura si era costituita eccependo l'improcedibilità del giudizio. All'udienza del 3.04.2012 è stato formalizzato l'avvenuto raggiungimento di un accordo per l'abbandono del giudizio con accollo delle spese legali della Procedura da parte della controparte che ha illegittimamente adito il Tribunale ordinario.
- <u>Tribunale di Torino</u> (R.G. N. 24530/08): a seguito della costituzione in giudizio della Procedura è stato raggiunto un accordo transattivo in virtù del quale controparte ha rinunciato all'azione intrapresa a fronte dell'ammissione al passivo in via chirografaria del credito di € 15.000. Le spese legali sono state compensate.
- <u>Tribunale di Arezzo</u> (R.G. N. 2560/07): la causa, già pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo e diretta al risarcimento dei danni patititi da cliente antecedentemente alla dichiarazione d'insolvenza, è stata ivi riassunta dinanzi al Tribunale Ordinario anziché Fallimentare. La Procedura si è costituita eccependo l'improcedibilità del giudizio. La causa è stata transatta con abbandono del giudizio e compensazione delle spese legali. Il credito sarà analizzato in sede di verifica dello stato passivo.
- <u>Tribunale di Milano</u> (R.G. N. 40741/08): con sentenza del 12.06.2012 il Tribunale di Milano ha respinto la domanda dell'attrice condannandola a rifondere alla Procedura le spese legali.





- Tribunale di Roma (R.G. N. 25204/08): nel 2007 Eutelia aveva ottenuto D.I. nei confronti del cliente per un importo di € 859.000 (per prestazioni di assistenza tecnica/telefonica rese prima da PC Station e poi direttamente da Eutelia, incorporante PC Station). Il decreto fu opposto dal cliente e prese avvio un giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Roma. La causa fu successivamente interrotta e poi riassunta dal cliente, nel frattempo sottoposto a procedura fallimentare. La curatela chiede che la domanda a suo tempo proposta da Eutelia sia dichiarata improcedibile, non essendo stata formulata la richiesta di accertamento del credito. All'udienza fissata il 21.03.2012 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata rinviata per eccessivo carico del ruolo al 06/02/2013. La Procedura si è costituita in giudizio con l'Avvocato Eutimio Monaco.

In riferimento a singole cause riassunte dalle varie controparti, la Procedura ha deciso di non costituirsi in giudizio per ragioni di antieconomicità e/o improcedibilità dei giudizi.

# 1.6.1.3 Cause sorte post insolvenza

Si segnalano tre nuove cause promosse da fornitori clienti o terzi.

- Giudice di Pace di Roma (RG ignoto in quanto la Procedura non si è costituita in giudizio): atto di citazione diretto ad ottenere il risarcimento dei danni (€ 600) da sinistro stradale, avvenuto *ante* insolvenza, che coinvolgeva un'autovettura Eutelia.

E' stata citata in giudizio per il risarcimento dei danni in via solidale, la Groupama Assicurazioni.

- <u>Tribunale di Teramo</u> (RG ignoto in quanto la Procedura non si è costituita in giudizio): atto di citazione con il quale gli eredi di una persona deceduta in un sinistro stradale del 23.04.2002 hanno citato il





conducente di altro veicolo, il Comune di Giulianova, un responsabile del Comune, Eutelia, Alpitel Spa, il direttore dei lavori, il direttore di cantiere, le Ass.ni Generali, per il risarcimento dei danni morali e materiali, per complessivi € 1.557.198. Eutelia è stata citata perché nel punto del sinistro erano stati in precedenza eseguiti lavori di posa di fibra ottica e gli attori sostengono che i ripristini della strada non erano stati fatti in regola d'arte.

- Tribunale di Arezzo (RG ignoto in quanto la Procedura non si è costituita in giudizio): uno studio legale ha citato Eutelia per chiedere € 25.000 di danni per disservizi telefonici subiti nel corso del contratto. Tali disservizi sono avvenuti per il 95% *ante* insolvenza, quindi la Procedura ha valutato di non costituirsi in giudizio.

Per quanto concerne le cause già promosse nel periodo di riferimento:

- -<u>Tribunale di Arezzo</u> (R.G. N. 3888/11): causa diretta ad ottenere il risarcimento dei danni da disservizi telefonici, con prima udienza fissata al 22.02.2012. La Procedura si è costituita in giudizio per contrastare le pretese avversarie; l'udienza è stata rinviata all'11/10/2012 per l'ammissione dei mezzi di prova.
- <u>Giudice di Pace di Napoli</u> (RG ignoto in quanto la Procedura non si è costituita in giudizio): l'attore ha citato Eutelia quale proprietaria di un veicolo per sentirla condannare, in solido con la compagnia Groupama Ass.ni, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro occorso in data 6.09.2011 e quantificati in € 5.000. Il giudizio viene coltivato unicamente dalla compagnia di assicurazione;
- Giudice di Pace di Firenze (non si conosce il NRG in quanto la Procedura non si è costituita): risarcimento danni quantificati in €
   900 da disservizi telefonici verificatisi *post* dichiarazione di insolvenza.
   Sono in corso trattative per definire transattivamente la controversia.





- Corte d'Appello di Torino (R.G. N. 2324/10) trattasi di giudizio di appello avverso sentenza favorevole ad Eutelia, resa antecedentemente alla dichiarazione d'insolvenza. Il contenzioso originava da due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, poi riuniti, promossi da Eutelia S.p.A. e riguardanti il mancato pagamento di canoni di locazione relativi ad un immobile per il quale, l'allora locataria Getronics, aveva esercitato il diritto di recesso ex art 27 L. 392/78. Il giudice di prime cure, in accoglimento della tesi promossa da Eutelia, aveva revocato i decreti ingiuntivi e condannato l'ingiungente alla restituzione di un canone di locazione pari a € 32.000 (secondo il giudice, indebitamente riscosso) oltre il pagamento delle spese legali. La prima udienza nel giudizio di appello è stata fissata per il giorno 12.07.2012;
- <u>Giudice di Pace di Ischia</u>: Eutelia non si è costituita per ragioni di antieconomicità (domanda di € 1.032) ed ha avviato contatti per la definizione transattiva del giudizio.

# 1.6.1.4 Cause passive di particolare rilievo

In relazione alla causa di accertamento negativo del credito vantato da Eutelia per 15,6 milioni di euro, derivante da un contratto di cessione di azioni di una società del 28.09.2007 e pendente dinanzi al <u>Tribunale di Arezzo</u> (R.G. N.3379/09), si precisa che il G.I. ha concesso un ulteriore termine per trattative sino al 24.04.2012. A tale udienza è stato dato un ulteriore rinvio per trattative all'udienza del 18-09-2012. In relazione alle n. 5 opposizioni promosse dalle controparti ad altrettante esecuzioni iniziate da Eutelia si rilevano, rispetto alla Quarta Relazione le seguenti posizioni:

- in riferimento alla procedura di opposizione al precetto pendente dinanzi al <u>Tribunale di Roma</u> (R.G. N. 58663/09), la causa era stata





trattenuta in decisione alla scorsa udienza del 3.10.2011 e, a febbraio 2012, in accoglimento delle tesi difensive formulate dalla Procedura, l'opposizione avversaria è stata respinta;

- in riferimento alla procedura di opposizione a pignoramento immobiliare, pendente dinanzi al <u>Tribunale di Roma</u> (R.G. N. 1755/09), all'udienza del 28.03.2012 il Giudice, preso atto delle trattative in corso al fine di addivenire a una composizione bonaria della controversia, ha rinviato il giudizio al 16.10.2012.

### 1.6.1.5 Cause di opposizione allo stato passivo

Come già rilevato lo stato passivo di Eutelia. è stato dichiarato esecutivo in data 21 dicembre 2011.

Alla data del 30.06.2012 sono state notificate n. 48 cause di opposizione di cui:

- (R.G. N. 327/12): promossa da cliente che aveva risolto il contratto a causa di asserito inadempimento di Eutelia e conseguentemente richiesto il risarcimento dei danni subiti, quantificati in circa € 34.000. La Procedura ha parallelamente chiesto un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente per il mancato pagamento di canoni di locazione per complessivi € 33.000. La prima udienza, fissata al 22.03.2012, è stata poi differita al 28.06.2012; la Procedura si è tempestivamente costituita con l'Avv. Caterina Sola che già gestiva l'azione di recupero crediti. Alla prima udienza del 28.06.2012 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.02.2013;
- (R.G. N.211/12): promossa da *ex* cliente sospeso per morosità che si è insinuato per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti. La domanda, per circa € 210.000, era stata respinta con la seguente motivazione "Si rigetta trattandosi di richiesta danni non dovuti e non provati". Nel frattempo, la procedura ha proceduto alla notifica di un





decreto ingiuntivo del valore di € 128.000 per crediti relativi ai servizi erogati al cliente. Controparte ha opposto il decreto ingiuntivo chiedendo la sospensione del relativo giudizio in attesa di conoscere l'esito dell'opposizione allo stato passivo. Alla prima udienza del 10.05.2012, il Giudice ha concesso termine per memorie rinviato la causa all'udienza del 8.11.2012. E' stata incaricata della gestione della posizione l'Avv. Sabrina Romeo del Foro di Perugia.

- (R.G. N. 794/12): finalizzata all'ammissione degli interessi su crediti tributari riferiti a periodi *ante* 1.06.10, al riconoscimento del privilegio per crediti ammessi invece in chirografo (sanzioni IVA ed IRPEF), nonché alla dichiarazione di compensazione dei crediti tributari ammessi al passivo con i crediti vantati da Eutelia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. La prima udienza, fissata per il 14.06.2012, è stata rinviata per decidere in merito all'istanza di riunione del giudizio con altro recante R.G.N. 754/12: all'udienza del 28.06.2012 il Giudice si è riservato di riferire al Presidente perché il provvedimento di riunione deve essere preso dal Collegio.
- (R.G. N. 787/12) avente ad oggetto il pagamento di sanzioni conseguenti alla omessa dichiarazione ICI per gli anni 2005 e 2006. Dette sanzioni erano state già impugnate dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo che aveva sostanzialmente accolto i ricorsi promossi dalla Procedura nella parte in cui si contestavano i criteri di calcolo delle sanzioni stesse. La procedura non ha ritenuto conveniente la costituzione in giudizio.

Infatti, per quanto attiene la richiesta di riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c., alla luce della novella introdotta dal D.L. 201/11, è da ritenere che la stessa debba essere necessariamente accolta dal Tribunale adito in relazione all'ammontare di €. 2.229,19 pari





all'imposta riconosciuta al passivo della procedura. Dal contenuto del ricorso sembra tuttavia che il Comune richieda il riconoscimento del detto privilegio sull'intero importo ammesso ivi comprese le sanzioni che, invece, dovranno essere riconosciute in via chirografaria. Per quanto attiene lo scioglimento della riserva, nulla osta all'ammissione in via definitiva della somma di € 5.192,01, pari al dovuto per imposta e sanzioni nella misura riconosciuta con sentenza nr. 34/03/12. Diversamente sarebbero da contestare gli interessi richiesti in quanto determinati anche per periodi successivi alla dichiarazione di stato di insolvenza della società. Tuttavia poiché la differenza in contestazione ammonta ad € 240 ca. si è ritenuto non aderente alle ragioni del ceto creditorio sostenere le relative spese di difesa a tale fine;

- (R.G. N. 741/12) con la quale dei professionisti contestano il *quantum* dell'importo ammesso e relativo a prestazioni professionali dagli stessi espletate in favore di Eutelia (€ 194.000 in luogo dell'importo ammesso e pari ad € 52.900).

All'udienza per la comparizione delle parti la Procedura si è costituita in giudizio con il prof. avv. Enrico Gabrielli; il 14.06.2012 si è svolta la discussione e la causa è in riserva.

- (R.G. NN. 738/12 e 740/12) con le quali 3 professionisti del medesimo studio non contestano l'importo ammesso, ma il rango riconosciuto a parte di detto credito (cassa previdenza in chirografo anziché privilegio). Le relative udienze per la comparizione delle parti dinanzi al Tribunale in Camera di Consiglio sono state fissate per il 24.05.2012. La Procedura ha deciso di non costituirsi in giudizio.
- (R.G. N. 734/12): volta al riconoscimento di un credito per spese legali (per € 13.200) a seguito di condanna di Eutelia da parte della





Corte d'Appello di Torino con contestuale distrazione della somma a favore dei legali avversari. L'istanza era stata respinta sul presupposto che le somme erano state liquidate direttamente alla controparte anzichè ai legali avversari. L'udienza per la comparizione delle parti dinanzi al Tribunale in Camera di Consiglio è stata fissata per il 24.05.2012. La Procedura non si è costituita.

- (R.G. N. 791/12): promossa da un fornitore che contesta la mancata ammissione al passivo dell'importo di € 47.000. L'udienza per la comparizione delle parti dinanzi al Tribunale in Camera di Consiglio è fissata per il 14.06.2012. La Procedura non si è costituita.
- (R.G. N. 716/12): concernente il grado di privilegio non concesso ad un credito di € 1.770 per un onere sull'igiene ambientale che, a detta dell'opponente, avrebbe natura di tributo e beneficerebbe quindi del relativo privilegio. L'udienza per la comparizione delle parti dinanzi al Tribunale in Camera di Consiglio è stata fissata per il 14.06.2012. La Procedura non si è costituita.
- (R.G. N. 801/12): promossa da un fornitore che contesta il grado di privilegio riconosciuto ad una parte del credito per il quale è stato ammesso. Il credito trae origine da contratto di locazione risolto dalla Procedura, ex art. 50 D.lgs 270/99, a gennaio 2011. Il locatore si era insinuato per € 6.000 relativi a canoni maturati e non corrisposti antecedentemente alla dichiarazione d'insolvenza (credito ammesso in via privilegiata ex art. 2764 cc) e per € 12.630, maturati successivamente alla dichiarazione d'insolvenza e da soddisfarsi in prededuzione. La domanda è stata accolta per l'importo complessivo di € 18.976 ma al credito è stato riconosciuto univocamente il grado di privilegio ex art. 2764 c.c.. L'opponente contesta quindi il mancato





riconoscimento della prededuzione all'importo di € 12.630. La Procedura non si è costituita.

- (R.G. 784/12): promossa da *ex* agente commerciale per il pagamento della somma complessiva di € 678.184 per le seguenti causali: provvigioni maturate e non pagate; indennità sostitutiva del preavviso; indennità suppletiva di clientela; indennità meritocratica; interessi legali. Il creditore è stato ammesso per € 10.691 come risultante dalle scritture contabili e da autorizzazione a fatturare. Eutelia si è costituita in giudizio con l'Avv. Bonomi; la prossima udienza è prevista il 24.01.2013.
- (R.G. 753/12): promossa da ente riscossore per ottenere l'ammissione, oltre le somme già ammesse, di € 1.368.144,02 per interessi portati da quattro cartelle esattoriali, € 2.858.425,30 quale importo di cartella esattoriale non ammessa, € 1.064.54 per aggio ed € 1.704 per spese tabellari di insinuazione. In subordine il creditore ha chiesto l'ammissione dell'importo di cui sopra, relativo agli interessi, in via privilegiata limitatamente agli anni 2009-2010 e per il residuo importo in via chirografaria. Eutelia si è costituita in giudizio con l'Avv. Di Luciano. La causa è stata rinviata al 14.02.2013 con termine a controparte sino al 20.12.2012 per il deposito dei prospetti relativi agli interessi e fino al 31.01.2013 ad Eutelia per note difensive.
- (R.G. 752/12): promossa da ente riscossore per ottenere, oltre le somme già ammesse, l'ammissione di € 3.310.237 per aggio su due cartelle esattoriali, € 2.679.026 per interessi su due cartelle esattoriali, ed € 1.704 per spese tabellari di insinuazione. In subordine il creditore ha chiesto l'ammissione degli interessi di cui sopra in via privilegiata limitatamente per la parte da calcolarsi ex art. 2749 c.c. e, per il residuo importo, in chirografo. Eutelia si è costituita in giudizio con l'Avv. Di





Luciano. La causa è stata rinviata al 14.02.2013 con termine a controparte sino al 20.12.2012 per il deposito dei prospetti relativi agli interessi e fino al 31.01.2013 alla Procedura per note.

- (R.G. 754/12): promossa da ente riscossore per ottenere, oltre alle somme già ammesse, l'ammissione di € 5.843 per aggio su cartella esattoriale, € 3.117 per spese tabellari di insinuazione, € 44,76 per contravvenzione al Codice della Strada, € 1.773.792 in privilegio per interessi su quattro cartelle esattoriali. In subordine il creditore ha chiesto l'ammissione degli interessi in privilegio per la parte di legge. Eutelia si è costituita in giudizio con l'Avv. Di Luciano. Il Collegio deve valutare la riunione della causa con l'altra recante il R.G. 794/12.
- (R.G. 755/12): promossa da ente riscossore per ottenere, oltre alle somme già ammesse, l'ammissione di € 315,76 in via chirografaria per spese di insinuazione. Eutelia si è costituita in giudizio con l'Avv. Leonetti. La causa è stata rinviata all'udienza del 24.01.2013 con termine per note sino al 20.12.2012.
- (R.G. 758/12): promossa da ente riscossore per ottenere, oltre le somme già ammesse, € 1.993,92 in privilegio per interessi di mora su una cartella esattoriale, ed € 1.734,08 in chirografo per interessi di mora, spese tabellari e contravvenzioni al Codice della Strada. Eutelia si è costituita in giudizio con l'Avv. Leonetti. La causa è stata rinviata all'udienza del 24.01.2013 con termine per note sino al 20.12.2012.
- (R. G. 756/12): promossa da ente riscossore per ottenere, oltre le somme già ammesse, di € 908,30 per aggio, € 464,82 + € 5,88 per spese tabellari di insinuazione, € 1.097 per interessi (credito verso Educationlab SrL). In subordine il creditore ha chiesto l'ammissione degli interessi in via privilegiata ai sensi dell'art. 2749 c.c. Eutelia si è





costituita in giudizio con l'Avv. Leonetti. La causa è stata rinviata al 24.01.2013 con termine per note sino al 20.12.2012.

- (R.G. 757/12): promossa da ente riscossore per ottenere, oltre alle somme già ammesse, l'ammissione di € 333.234 per aggio, € 250.637 per interessi su cartella esattoriale, € 1.433 per interessi su tre cartelle esattoriali, € 410,76 per contravvenzione al Codice della Strada. In subordine il creditore ha chiesto l'ammissione degli interessi in via privilegiata ai sensi dell'art. 2749 c.c., e per il residuo importo in sede chirografaria. Eutelia si è costituita in giudizio con l'Avv. Di Luciano. La causa è stata rinviata al 14.02.2013 con termine a controparte sino al 20.12.2012 per il deposito dei prospetti relativi agli interessi e fino al 31.01.2013 ad Eutelia per note.
- (R.G.751/12): promosso da ente riscossore per ottenere, oltre le somme già ammesse, l'ammissione di € 43.695, di cui € 5.003 in privilegio. In subordine il creditore ha chiesto l'ammissione degli interessi di mora in privilegio e in chirografo, per gli importi che dovessero rispettivamente risultare di giustizia. Eutelia si è costituita in giudizio con l'avv. Leonetti. La causa è stata rinviata al 24.01.2013 con termine per note sino al 20.12.2012.
- (R.G. 863/12): promossa da fornitore per ottenere il pagamento di € 245.552,19 in via chirografaria, di cui € 204.023 per capitale portato da fatture, € 40.721 per Iva, € 807 per interessi legali. La domanda di ammissione al passivo è stata integralmente rigettata. Eutelia si è costituita in giudizio con l'Avv. Di Luciano.
- (R. G. 854/12): trattasi di fornitore che ha chiesto l'ammissione in prededuzione per la somma complessiva di € 3.259.841 al netto di compensazione. E' stato ammesso in prededuzione per € 341.253; il residuo di € 2.588.619 è stato ammesso in chirografo al netto di



compensazione. Eutelia si è costituita in giudizio con l'avv. Manferoce. La causa è stata rinviata al 14.02.2013 per la precisazione delle conclusioni.

- (R.G. 862/12) trattasi di fornitore che ha chiesto l'ammissione in prededuzione per € 30.975 per canoni di locazione 1 giugno – 25 agosto 2010 e per € 5.573 per Iva sui suddetti canoni. Il creditore ha chiesto, inoltre, in via privilegiata, € 5.593 per canone di locazione maturato per la metà del mese di maggio 2010 ed € 1.010 per Iva su detto canone, nonché la prededuzione anche per la tassa di registro di € 1.990 del contratto di locazione, per € 197.142 per equo indennizzo per recesso anticipato, per € 285 per interessi legali maturati sui canoni di giugno – luglio- agosto 2010 fino alla presentazione della domanda di ammissione (29.10.2010). L'opponente è stato ammesso al passivo per l'importo complessivo di € 75.165,20, di cui € 62.120 per canoni di giugno, luglio, agosto 2010 ed € 13.045,20 a titolo di Iva sui canoni di cui sopra (aliquota 21%). E' stato riconosciuto altresì il privilegio ex art. 2764 c.c. per l'importo di € 10.835 per il canone della metà del mese di maggio 2010, ed il rango chirografo per l'importo di € 2.275,35 a titolo di Iva sul canone di cui sopra (aliquota 21%) ed € 1.990,50 per il 50% dell'imposta di registro. La Procedura ha incaricato l'Avv. Di Luciano per la costituzione in giudizio.

- (R. G. 865/12): trattasi di fornitore che ha chiesto di essere ammesso in prededuzione per € 77.110 per i canoni di luglio- ottobre 2010, oltre € 13.688 per Iva, oltre € 610,64 per interessi legali maturati dalla scadenza dei canoni alla presentazione dell'insinuazione al passivo (29.10.2010). L'opponente è stato ammesso per l'importo complessivo di € 209.717,20 di cui € 173.320,00 a titolo di canoni scaduti relativi ai mesi luglio 2010- ottobre 2010 ed € 36.397,20 a titolo di Iva sui canoni





di cui sopra aliquota 21%. La Procedura ha incaricato l'Avv. Di Luciano per la costituzione in giudizio.

- (R. G. 864/12): trattasi di fornitore che con l'opposizione ha chiesto di essere ammesso per il rimborso delle spese di fornitura energia elettrica, gas, acqua, tassa rifiuti, manutenzione ascensori, pagate a suo dire, in nome e per conto del conduttore Eutelia per due immobili dati in locazione. La domanda di ammissione al passivo è stata integralmente rigettata per mancata prova di credito. Con l'opposizione il creditore ha chiesto in via privilegiata *ex* art. 2764 c.c. € 271.741 per le suddette spese di fornitura ed € 11.919 per interessi moratori sui suddetti scaduti con privilegio *ex* art. 2764 c.c. La Procedura ha incaricato l'Avv. Di Luciano per la costituzione in giudizio.
- (R.G. 861/12): con l'insinuazione al passivo il fornitore ha chiesto il riconoscimento di un credito di € 223.223,32, portato da otto fatture. Eutelia aveva un controcredito di € 32.845,85; quindi, in accordo con il fornitore, si era decisa la compensazione e l'ammissione per € 190.377,78. Nella comunicazione ex art. 97 LF. che il creditore ha ricevuto, vi era invece scritto che esso veniva ammesso per il credito originario di € 223.223,32. Il creditore ha promosso opposizione per evitare il formarsi dello stato passivo. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per la somma minore di € 190.377,78; in subordine per € 223.223,32, oltre interessi *ex* d. lgs. 231/02, il tutto in chirografo. La Procedura ha incaricato l'avv. Manferoce per la costituzione in giudizio.
- (R.G. 856/12): trattasi di associazione professionale che ha prestato attività professionale in favore di Eutelia da dicembre 2009 a maggio 2010. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per € 204.580 con il privilegio *ex* art. 2751 *bis* n. 2 c.c. per € 42.552 per





Iva in prededuzione al momento del riparto, per  $\in$  8.183 per cassa forense con il privilegio ex art. 2754. L'ammissione era avvenuta, invece, per  $\in$  50.000 in chirografo. La Procedura ha incaricato l'Avv. Manferoce per la costituzione in giudizio.

- (R. G. 831/12): promossa da fornitore ammesso in prededuzione per l'importo di € 665.511,27 e in chirografo per l'importo di € 4.403.585,77 secondo quanto risultante dal verbale di accordo siglato tra il fornitore e i Commissari in data 27 ottobre 2010. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per la somma ulteriore di € 8.794.497 in chirografo, oltre agli interessi maturati dalla scadenza delle singole fatture al 31.05.2010, ed € 880 per interessi legali maturati dal 1.06.2010 al 31.10.2010 e successivi fino alla data di riconoscimento. La Procedura ha incaricato l'Avv. Eutimo Monaco per la costituzione in giudizio.
- (R.G. 868/12): promossa da fornitore che è stato ammesso in chirografo per l'importo di € 27.492,18. Con l'opposizione il creditore ha chiesto l'ammissione dell'ulteriore importo di € 148.208 sempre in chirografo, previa compensazione dei crediti vantati verso Eutelia (€ 207.145) con i crediti vantati da Eutelia (€ 58.937). La Procedura ha incaricato l'Avv. Di Luciano per la costituzione in giudizio.
- (R.G. 830/12): promossa da ente riscossore, ammesso per € 19.212,28 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie o soprattasse *ex* art. 2752, co. 3 c.c. ed ammesso per € 78.022,86 sempre in chirografo. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per la complessiva somma di € 135.025, di cui € 29.9358 in privilegio ed € 105.059 in via chirografaria. La Procedura ha incaricato l'Avv. Leonetti per la costituzione in giudizio.



- (R.G. 835/12): promossa da ente riscossore ammesso per € 43.632,01 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c. ammesso per la complessiva somma di € 88.316, di cui € 52.291 in privilegio ed € 36.025 in via chirografaria. La Procedura ha incaricato l'Avv. Leonetti per la costituzione in giudizio.
- (R.G. 836/12): promossa da ente riscossore ammesso per € 1.603,45 categoria chirografari, escluso per € 4.465,06. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per la complessiva somma di € 6.068, di cui € 11,22 in privilegio ed € 6.057 in chirografo. La Procedura ha incaricato l'Avv. Leonetti per la costituzione in giudizio.
- (R.G. 834/12): promossa da ente riscossore la cui domanda è stata integralmente rigettata. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per la somma complessiva di € 1.974 in chirografo. La Procedura ha incaricato l'Avv. Leonetti per la costituzione in giudizio.
- (R.G. 837/12): promossa da ente riscossore ammesso per € 1.296 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 4, c.c., ammesso per € 109 in chirografo ed escluso per euro 8.263,80. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per la complessiva somma di € 9.668, di cui € 3.729 in privilegio ed € 5.929 in via chirografaria. La Procedura ha incaricato l'Avv. Leonetti per la costituzione in giudizio.
- (R.G. 867/12): promossa da fornitore la cui domanda di ammissione al passivo è stata integralmente rigettata per mancata prova del credito e dei suoi presupposti giuridici. Con l'opposizione il creditore ha chiesto l'ammissione in privilegio di € 52.383,90 per canoni di noleggio auto fino al maggio 2010 e per € 2.842 per interessi legali, salvo pagamento di Agile per le auto cedute in data 15.06.2009. Il





creditore ha chiesto poi € 40.635 in prededuzione per canoni di noleggio per il periodo dal 1.06.2010 al 30.09.2010, oltre interessi maturati, in solido con Agile, nonché € 176.338 in prededuzione per canoni di noleggio per il periodo dal 1.10.2010 al 29.02.2012 (data riconsegna autovetture) in solido con Agile. La Procedura ha incaricato l'Avv. Di Luciano per la costituzione in giudizio.

- (R.G. 902/12): promossa da fornitore che chiedeva l'ammissione di un credito di € 15.228 portato da sette fatture in privilegio, senza specificare di che tipo. Il credito veniva ammesso per l'intero importo di € 15.228 in chirografo. Con l'opposizione il creditore ha chiesto il privilegio *ex* art. 2751 *bis* n. 2 c.c. per la somma di € 10.188, e il privilegio *ex* art. 2764 c.c. per la restante somma di € 5.040. La Procedura ha incaricato l'Avv. Manferoce per la costituzione in giudizio.
- (R.G. 931/12): promossa da associazione professionale che ha prestato attività per Eutelia. Il credito era stato ammesso per € 13.135,51 in chirografo, trattandosi di associazione professionale. Con l'opposizione l'associazione ha richiesto l'ammissione per lo stesso importo, ma in privilegio *ex* art. 2751 *bis* n. 2 c.c. in quanto le prestazioni professionali sarebbero state rese personalmente da un legale. La Procedura ha incaricato il Prof. Gabrielli per la costituzione in giudizio.
- (R. G. 898/12): promossa da fornitore che aveva dato in locazione un immobile ad Eutelia. La domanda di insinuazione per € 4.971 con privilegio *ex* art. 2764 c.c. era stata rigettata in quanto causa pendente e comunque per importo non dovuto. Esclusi anche interessi di mora ex d. lgs. 231/2002 in quanto non dovuti. Con l'opposizione il creditore ha chiesto € 4.971 con privilegio *ex* art. 2764 c.c. (oltre interessi ex L.





- 231/02 dal 29.12.2009 alla data di insolvenza) quale residuo del canone di locazione di dicembre 2006, dedotto quanto già incassato a seguito di escussione di una fidejussione posta a garanzia del contratto di locazione, nonchè gli interessi *ex* L. 231/02 sull'importo di € 44.805,06 (totale canoni scaduti) dalle singole scadenze alla data del 28.12.2009. La Procedura ha deciso di non costituirsi in giudizio.
- (R.G. 1287/12): promossa da legale che ha prestato attività professionale per Eutelia. L'opponente lamenta l'esclusione del credito per prestazioni professionali di € 96.903,38, per il quale aveva chiesto l'ammissione in via privilegiata *ex* art. 2751 *bis*, n. 2 c.c. Il credito è stato escluso per mancanza di documentazione a sostegno dell'attività svolta e del credito vantato. La Procedura ha incaricato il Prof. Gabrielli per la costituzione del giudizio.
- (R.G. 929/12) trattasi di fornitore ammesso per € 12.180 in chirografo. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per lo stesso importo, ma in privilegio *ex* art. 2751 bis n. 5, in quanto trattasi di impresa artigiana o, in subordine, con il privilegio *ex* art. 2751 *bis* n. 2 c.c. La procedura ha deciso di non costituirsi in giudizio.
- (R.G. 934/12): trattasi di professionista che sostiene di aver lavorato per Eutelia. Con l'opposizione il creditore ha chiesto il pagamento del compenso relativo al periodo maggio/settembre 2009, pari ad € 156.000 (al lordo rit. acc.) con privilegio ex art. 2751 bis c.c.. La domanda di ammissione è stata rigettata integralmente per attività non provata. La Procedura ha incaricato l'Avv. Manferoce per la costituzione in giudizio.
- (R. G. 924/12) trattasi d fornitore ammesso per € 406.789 in chirografo che ha chiesto l'ulteriore ammissione della somma di € 85.739, sempre in chirografo, per fatture che Eutelia in parte mai ha





ricevuto (per € 22.005, 13), in parte ha già pagato (per € 27.013) ed in parte ha inserito in partite con saldi diversi (per € 36.096). La Procedura ha incaricato l'Avv. Rizzica per la costituzione in giudizio.

- (R.G. 901/12): promossa da associazione professionale che ha prestato attività per Eutelia. E' stato ammesso per € 108.652 oltre Iva e Cassa come per legge e per € 6.109 a titolo di spese non imponibili, in chirografo, perché l'insinuazione al passivo è stata presentata da associazione professionale e con riduzione degli onorari in via equitativa. Con l'opposizione il creditore ha chiesto: € 260.388 per diritti ed onorari non ridotti; € 6.109 per spese non imponibili anticipate; € 10.415 per Cassa avvocati 4%; € 57.160 per Iva al 20% da ricalcolarsi al 21%. Il tutto in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. La procedura ha incaricato il Prof. Gabrielli per la costituzione in giudizio. - (R.G. 975/12): promossa da legali di associazione professionale che hanno prestato attività per Eutelia. Gli opponenti lamentano di essere stati ammessi per la somma di € 69.313,79, invece che per la somma secondo loro dovuta, pari ad € 78.170,71. Lamentano, inoltre, di essere stati ammessi in chirografo, senza quindi il riconoscimento del previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. La Procedura ha privilegio incaricato il Prof. Gabrielli per la costituzione in giudizio.
- (R.G. 916/12) promossa da associazione professionale che ha prestato attività per Eutelia, ammessa per € 116.694 oltre Iva e Cassa per legge, con onorari al minimo e in chirografo, in quanto trattasi di associazione professionale. Il creditore ha chiesto di essere ammesso per il maggior importo di € 146.166,86, oltre Iva, con il privilegio *ex* art. 2751 *bis* n. 2 c.c. in quanto avrebbe lavorato personalmente. La Procedura ha incaricato l'Avv. Manferoce per la costituzione in giudizio.





-(R. G. 935/12): promossa da *ex* agente commerciale, ammesso per € 12.085 in chirografo per provvigioni maturate nell'anno 2010. Il creditore ha chiesto l'ammissione dello stesso importo in privilegio *ex* art. 2751 bis n. 3 c.c. La Procedura ha deciso di non costituirsi in giudizio.

- (R.G. 893/12): promossa da fornitore ammesso per € 60.012 in chirografo. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per € 64.286 in prededuzione perché non è stato sciolto il contratto di fornitura sottoscritto da Eutelia nel 2001, richiedendo il pagamento di tutte le fatture *pre* e *post* insolvenza in prededuzione. In subordine il creditore ha chiesto € 60.071 in chirografo ed € 7.375 in prededuzione per i servizi continuamente resi dopo il 1.06.2010. Il tutto con interessi convenzionali maggiorati di 5 punti percentuali dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo. La Procedura ha incaricato l'Avv. Rizzica per la costituzione in giudizio.

\*\*\*\*

Nel trimestre di riferimento si è avuta la notifica di alcune sentenze rese, anche a seguito di riassunzione dei giudizi, dopo la dichiarazione d'insolvenza di Eutelia. La notifica è stata effettuata, talvolta, ai soli fini della decorrenza del termine breve per la relativa impugnazione; in altri casi è stata viceversa accompagnata da relativo atto di precetto diretto a dare avvio alle procedure esecutive. In ogni caso la Procedura ha ritenuto non necessario procedere con l'impugnazione della sentenza resa ed ha inviato formale comunicazione al legale avversario precisando che, in conseguenza della dichiarazione d'insolvenza, è maturato il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali ai sensi dell'art. 48 D.lgs 270/99 e che eventuali crediti vantati nei confronti





della Procedura avrebbero dovuto essere accertati secondo le norme stabilite dal Capo V della Legge Fallimentare.

Le cause di opposizione promosse da lavoratori di Eutelia e di Agile vengono descritte nel paragrafo relativo al contenzioso di lavoro.

## 1.6.1.6 Crediti finanziari infragruppo

Si dà evidenza dei seguenti aggiornamenti :

- (R.G. N. 472/12): credito derivante da cessione di quota di partecipazione in società a responsabilità limitata per la quale non è stata corrisposta l'intera somma dovuta pari al prezzo, oltre interessi. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto da controparte, quindi è divenuto esecutivo ed è stata iscritta ipoteca su un terreno del debitore. E' stata depositata l'istanza per la vendita dei beni oggetto di pegno a garanzia del credito ed il Giudice ha fissato l'udienza del 1.12.2011 per la comparizione personale delle parti. A scioglimento della riserva assunta in udienza è stata fissata l'udienza al 5.04.2012 per il conferimento dell'incarico e giuramento del CTU. L'udienza fissata per la vendita dei beni oggetto di pegno ha subito alcuni rinvii perché vi sono in corso trattative per un'eventuale transazione;
- (R.G. 1246/11 R.G. 1050/11): credito derivante da due distinti atti di cui si è detto nelle precedenti Relazioni. Il primo è atto di riconoscimento di debito del 24.05.2004: in virtù di tale contratto Eutelia cedeva a controparte n. 550.000 azioni della società Finital − Finanziaria Italiana S.p.a. (oggi Finanziaria Italiana S.p.A.), per il prezzo complessivo di € 687.500. Il secondo atto è il contratto per la





compravendita di azioni del 10.09.2004: in virtù di tale contratto Eutelia cedeva a controparte n. 225.000 azioni della società ALPHAPLUS S.p.A. (oggi Finital Finanziaria S.p.A), per il prezzo complessivo di € 225.000. A seguito emissione di decreti ingiuntivi esecutivi (entrambi opposti da controparte), si è provveduto all'iscrizione di ipoteca in immobile di cui la debitrice è risultata essere proprietaria. La prossima udienza della causa è prevista il 22-11-12 ed ivi saranno concessi i termini ex art. 183 c.p.c. La pratica di recupero credito è seguita dall'Avv. Brilli.

- (R. G. 3612/12): trattasi di credito verso una partecipata pari ad € 1.018.000, oltre interessi, derivante da un finanziamento infruttifero erogato da Eutelia in data 9.12.2004. E' stato affidato formale incarico per il recupero del credito al Prof. Briguglio per procedere con ricorso ex art. 702 bic c.p.c. dinanzi al Tribunale di Parma.
- Trattasi di credito verso una partecipata pari ad € 155.636, oltre interessi, derivante da un finanziamento di € 200.000 acceso dalla partecipata, per la quale Eutelia si era costituita codebitrice solidale verso il creditore. E' stato affidato incarico per il recupero del credito al Prof. Briguglio. Ad oggi non vi è stata costituzione in giudizio per difficoltà di reperimento di documentazione probatoria.

### 1.6.2 Il recupero di crediti di particolare rilievo

Con riferimento alle posizioni creditorie di particolare rilievo, già trattate nelle precedenti Relazioni, si riportano i seguenti aggiornamenti.

- Credito vantato da Eutelia nei confronti di una società estera complessivamente pari ad € 3.269.042,17 oltre interessi. Detto credito trae origine dalla scrittura privata datata 29.06.2007 di Cessione di





partecipazioni della Netcom Liberia ltd. In virtù di tale contratto Eutelia cedeva alla debitrice n. 2.200 azioni della società Netcom Liberia Ltd (con sede in Monrovia – Liberia) del valore nominale unitario di USD 2.000 cadauna, per il prezzo complessivo di USD 4.400.000 oltre interessi. Il relativo prezzo avrebbe dovuto essere pagato, in una o più soluzioni, in ogni caso entro e non oltre il 31.12.2009. La debitrice deve ancora corrispondere l'intero dovuto (importo concordato di USD 4.400.000, pari ad € 3.269.042,17) oltre interessi. E' stato affidato formale incarico per il recupero del credito all'Avv. Ernesto Stajano. In data 19-06-12 Eutelia ha notificato a controparte il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano. La debitrice ha fatto opposizione, in primo luogo chiamando in causa altra società garante del pagamento del corrispettivo per eventualmente manlevata; in secondo luogo chiedendo la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., in quanto il valore commerciale della Netcom Liberia sarebbe crollato per effetto della perdita della licenza commerciale Tlc avvenuta fra l'atto di compravendita e la data pattuita per il pagamento del prezzo. Eutelia si costituirà nel giudizio di opposizione in vista della prima udienza del 29-01-13.

Per ciò che concerne i crediti vantati nei confronti di due società estere, le formali diffide inviate dallo studio legale Withers non hanno sortito effetto. Peraltro, a partire da luglio 2011, una delle due società si è resa progressivamente inadempiente al pagamento di ulteriori fatture emesse da Eutelia in riferimento al contratto di interconnessione oggetto di cessione. Il credito complessivo verso tale società al 31.12.2011 ammonta a circa € 922.000. Lo studio legale è stato incaricato di avviare le procedure legali per il recupero del credito. In





data 31.05.2012 la società è andata in liquidazione coatta, e, stante il gran numero di creditori e i pochi *assets* disponibili, sarà molto improbabile che vi sia per i creditori non privilegiati come Eutelia un significativo dividendo. La Procedura di liquidazione durerà almeno un anno.

Per quanto riguarda l'altra società debitrice, già in procedura concorsuale, dalla relativa insinuazione al passivo per € 5.585.000 Eutelia, ad oggi, ha ottenuto un pagamento di € 149.196,89 in data 23.03.2012.

#### 1.6.3 Contenzioso Lavoro

Per quanto attiene alle cause di lavoro di cui si è dato atto nelle precedenti relazioni si indicano gli aggiornamenti nel periodo di indagine.

# 1.6.3.1 Cause riassunte da controparte

- Corte di Appello di Milano (R.G. 263/2010): la prima udienza dinanzi alla Corte è fissata per il giorno 1.03.2012. Eutelia si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 20.02.2012. All'udienza del 1 marzo 2012 il Collegio ha formulato alle parti un'ipotesi transattiva che, tenuto conto dei rischi di lite riconducibili all'eventuale riammissione in servizio, comporta a carico di Eutelia la corresponsione di € 100.000 lordi, con concorso alle spese legali ed ha rinviato la causa al 3.05.2012 al solo scopo transattivo e successivamente all'11.07.2012 per pendenti trattative.
- Tribunale di Bari (R.G. 23696/2009): trattasi di ricorso *ex* art. 414 c.p.c. notificato in data 8.03.2010 avente ad oggetto richieste





di risarcimento danni alla professionalità, biologico, esistenziale. La prima udienza, originariamente prevista per il giorno 14.12.2010, non si è tenuta perché il ruolo del giudice assegnatario della causa era congedato per maternità. A marzo 2011 è stato notificato ricorso in riassunzione con udienza fissata al 17.04.2012. Eutelia S.p.A. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva *ex* art. 416 c.p.c.. All'udienza del 17 aprile 2012 la causa è stata rinviata per discussione al 22 maggio 2012 con termine per note fino al 10 maggio. All'udienza del 22 maggio 2012 il G.L. ha dichiarato l'improcedibilità della domanda a spese compensate.

# 1.6.3.2 Posizioni per le quali la Procedura ha provveduto ad impugnare la sentenza sfavorevole ad Eutelia:

- Corte d'Appello di Roma (R. G. 42/2011) con sentenza del 5.01.2010 il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il dipendente ed Eutelia a decorrere dal 2001 e ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato a dicembre 2002. Eutelia è stata condannata a pagare una somma oltre interessi e rivalutazione. Il Prof. Avv. Adalberto Perulli, incaricato dalla Procedura, ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto. Controparte si è regolarmente costituita in giudizio. La prima udienza si è tenuta in data 10.05.2012 e la causa è stata rinviata al 12 luglio 2012 per pendenti trattative.
- Corte d'Appello di Torino (R. G. 1467/2010): trattasi di ricorso per il pagamento del TFR oggetto di cessione di ramo d'azienda del 15.06.2009 ad Agile (richiesta in solido contro Eutelia ed Agile). A seguito di opposizione di Eutelia il Tribunale di Torino,





con sentenza del 11.03.2010, ha accolto la richiesta avversaria condannando Eutelia al pagamento di una somma. Dopo la dichiarazione d'insolvenza, la Procedura ha impugnato la sentenza. La prima udienza di appello è stata fissata per il 18/10/2011. Con comunicazione del 25.07.2011, la cancelleria della Corte d'Appello di Torino ha comunicato il rinvio d'ufficio della causa al 3.11.2011. A tale udienza la causa è stata discussa ed in data 19.12.2011 è stata pubblicata la sentenza n. 1234/11, con la quale è stato respinto l'appello. E'stato deciso di non proporre ricorso in Cassazione.

### 1.6.3.3 Cause sorte *post* insolvenza:

- Tribunale di Roma (R.G. 27466/2010): A novembre 2010 la Procedura ha ricevuto notifica di un ricorso ex art. 414 c.p.c.. La prima udienza era fissata per il giorno 10.12.2010 dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma. La notifica, effettuata ad Eutelia S.p.A. in a.s., è stata eseguita anche nei confronti di AGILE S.r.l. in a.s.. I ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la nullità, illegittimità e/o inefficacia della cessione dei propri contratti di lavoro da Eutelia ad Agile e conseguentemente ordinarsi il ripristino del proprio rapporto di lavoro con Eutelia. All'udienza del 9.06.2011 sono stati escussi due testi per parte. Il giudice ha rinviato al 4.11.2011 per sentire ulteriori testi e la causa è stata rinviata al 11.05.2012, con termine per note sino al 12.04.2012. All'udienza del 11.05.2012 la causa è stata discussa dalle parti ed il G.L. ha pronunciato dispositivo, con il quale ha dichiarato l'illegittimità della cessione dei contratti da Eutelia ad Agile, ordinando la reintegrazione dei ricorrenti in Eutelia e dichiarando

13



l'improcedibilità della domanda relativa al pagamento delle retribuzioni. Le motivazioni della sentenza sono state depositate in data 17.05.2012;

- Tribunale di Milano (R.G. 8192/11): in data 1.06.2011, Eutelia ha ricevuto la notifica di un ricorso ex art. 414 c.p.c. che prevede altresì la condanna solidale di Getronics Solution Italia S.p.A. in liquidazione (oggi cancellata dal Registro Imprese). La prima udienza è stata fissata per il giorno 12.07.2011. Il ricorrente aveva già promosso ricorso ex art. 414 nell'anno 2006, lamentando di essere stato illegittimamente licenziato in data 26.05.2006 dall'allora datore di lavoro, Getronics Solution Italia. Successivamente, a giugno 2006, Getronics aveva ceduto l'intera azienda ad Eunics (poi fusa per incorporazione in Eutelia). La prima causa era stata promossa dinanzi al Tribunale di Catanzaro che si dichiarò poi territorialmente incompetente. All'udienza del 12.07.2011, il Giudice ha concesso termine per la notifica del ricorso ad Agile e rinviava la causa al 30.09.2011. All'udienza del 30.09.2011 sono stati sentiti i testi del ricorrente e la causa è stata rinviata al 8.11.2011 per l'escussione di due testi per parte. All'udienza del 8.11.2011 sono stati sentiti i testi e la causa è stata rinviata al 3.02.2012 per discussione. La causa è stata rinviata al 24.02.2012 ed a tale udienza è stata ammessa CTU medico legale. All'udienza del 2 marzo 2012 il CTU ha prestato il giuramento di rito e la causa è stata rinviata al 26.06.2012. A tale udienza la causa è stata rinviata al 24 luglio 2012 in attesa del deposito dell'elaborato peritale.





# 1.6.3.4 Ricorsi in opposizione allo stato passivo depositati dai lavoratori avanti al Tribunale di Arezzo, Sezione Fallimentare:

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 425/12): trattasi di ricorso *ex* art. 98 L.F. depositato in data 8 febbraio 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per 24 maggio 2012, in data 27 febbraio 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto (qualifica di dirigente di 7°livello), ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura della somma di € 263.838,82, in via privilegiata *ex* art. 2751 *bis*, n.1 c.c. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difenssiva *ex* art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 24 maggio 2012 il Collegio si è riservato.
- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.748/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 24 maggio 2012, in data 23 marzo 2012. Con tale ricorso la ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto (7° livello), ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 109.149,70, di cui € 36.586,00 per TFR, il tutto in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1 c.c.. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 24 maggio 2012 il Collegio si è riservato.
- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.708/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 14





giugno 2012, in data 22 marzo 2012. Con tale ricorso il ricorrente ha chiesto, in parziale riforma del provvedimento del Giudice Delegato opposto, in aggiunta all'importo già ammesso, l'ammissione al passivo di Eutelia S.p.A. in A.S. della somma di € 157.958,33 lordi di cui: € 72.000 lordi a titolo di indennità sostitutiva di preavviso ex art 23 CCNL Dirigenti azienda industriali per 12 mesi; € 5.333,33 lordi a titolo d'incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul TFR; € 8.625 lordi, a titolo d'indennità di trasferta, ex art. 10 CCNL Dirigenti azienda industriali; € 72.000 lordi a titolo d'indennità supplementare ex accordo 27 aprile 1995 per la risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale, ecc., facenti parte integrante del CCNL Dirigenti aziende industriali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 14 giugno 2012 il Collegio si è riservato.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.715/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 28 febbraio 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione
- udienza prevista per il 14 giugno 2012, in data 22 marzo 2012. Con tale ricorso il ricorrente ha chiesto, in parziale riforma del provvedimento del Giudice Delegato opposto, in aggiunta all'importo già ammesso, l'ammissione al passivo di Eutelia S.p.A. in A.S. della somma di € 171.135,79 lordi di cui: € 73.356,84 lordi a titolo di indennità sostitutiva di preavviso *ex* art 23 CCNL Dirigenti azienda industriali per 12 mesi; € 5.433,84





lordi a titolo d'incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul TFR;  $\in$  8.625,00 lordi, a titolo di retribuzione variabile 2007;  $\in$  1.111,11 lordi, a titolo d'incidenza della retribuzione variabile, relativa agli anni 2008-2009;  $\in$  15.918, a titolo di differenze retributive derivanti dalla mancata applicazione dei rinnovi contrattuali collettivi;  $\in$  10.316 a titolo di restituzione degli importi trattenuti in busta paga per uso dell'autovettura aziendale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 14 giugno 2012 il Collegio si è riservato.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.802/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 14 giugno 2012, in data 25 marzo 2012. Con tale ricorso il ricorrente ha chiesto l'ammissione al passivo di Eutelia S.p.A. in A.S. della somma, in via privilegiata, di € 13.093,28 lordi per premi incentivo anno 2004; € 13.093,28 lordi per premio incentivo anno 2005; € 10.330,00 per premio incentivo anno 2006; € 4.304,16 lordi per premio incentivo anno 2007; € 3.741,33 lordi per indennità ferie non godute al 2003 € 15.743,52 lordi per indennità di mancato preavviso; € 13.795,50 lordi per restituzione preavviso; € 17.711,46 lordi per danno da dequalificazione professionale nel periodo dicembre 2006- maggio 2007; € 6.800,93 lordi per differenze sul TFR; e 11.369,02 per interessi legali sulle somme via via rivalutate di cui sopra. Il ricorrente ha chiesto, altresì, l'ammissione in via chirografaria delle somme di € 15.119,58 per spese relative alla procedura pendente innanzi al





Tribunale di Roma; € 4.140,24 per spese relative alla procedura d'insinuazione allo stato passivo; € 15.000 per risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 14 giugno 2012 il Collegio, stante l'eccessivo carico di cause sul ruolo, ha rinviato la causa al 14 febbraio 2013 per le conclusioni.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.744/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 29 febbraio 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 14 giugno 2012, in data 19 marzo 2012. Con tale ricorso il ricorrente ha chiesto l'ammissione al passivo di Eutelia S.p.A. in A.S. della somma, di € 107.951,45 a titolo di differenza retributive, anziché € 29.672,32; € 95.738,81 per TFR maturato fino al 31 marzo 2010 ed € 2.482,00 a titolo di TFR nel periodo aprile-settembre 2010, anziché € 67.811,78; € 3.542,85 a titolo di rivalutazione ed € 5.550,03 a titolo d'interessi. Il tutto in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 c.c.. Eutelia S.p.A. si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 14 giugno 2012 il Collegio ha rinviato la causa al 14 gennaio 2013 per le conclusioni.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.812/12): trattasi di ricorso *ex* art. 98 L.F. depositato in data 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 14 giugno 2012, in data 3 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente ha chiesto, previo accertamento e dichiarazione della nullità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, la retrocessione del rapporto di lavoro in capo alla società cedente e,





conseguentemente, l'ammissione al passivo della procedura del credito maturato dall'istante sino alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva *ex* art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 14 giugno 2012 il Collegio si è riservato.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.809/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 14 giugno 2012, in data 3 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente ha chiesto, previo accertamento e dichiarazione della nullità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, la retrocessione del rapporto di lavoro in capo alla società cedente e, conseguentemente, l'ammissione al passivo della procedura del credito maturato dall'istante sino alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 14 giugno 2012 il Collegio si è riservato.
- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.813/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 14 giugno 2012, in data 3 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente ha chiesto, previo accertamento e dichiarazione della nullità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, la retrocessione del rapporto di lavoro in capo alla società cedente e, conseguentemente, l'ammissione al passivo della procedura del credito maturato dall'istante sino alla data di apertura della





procedura di amministrazione straordinaria. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 14 giugno 2012 il Collegio si è riservato.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.745/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 29 febbraio 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 14 giugno 2012, in data 23 marzo 2012. Con tale ricorso il ricorrente ha chiesto, in modifica dello stato passivo dell'amministrazione straordinaria di Eutelia S.p.a., l'ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c., dei seguenti importi: € 70.409,80 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 23 del CCNL Dirigenti aziende industriali; € 154.901,56 a titolo di indennità supplementare nella misura massima di 22 mensilità; € 75.000 per risarcimento del danno economico conseguito al mobbing e alla dequalificazione lamentati nel periodo dal dicembre 2004 e fino alla data del licenziamento; € 150.000 a titolo di risarcimento del danno biologico, esistenziale e morale. Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 14 giugno 2012 il Collegio si è riservato.

-Tribunale Arezzo, Sez. Fall, (R.G. 765/12): trattasi di ricorso *ex* art. 98 L.F. depositato in data 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 28 giugno 2012, in data 6 aprile 2012. Con tale ricorso la ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo (nel caso di specie la ricorrente aveva sottoscritto tre





contratti a progetto ed una proroga), ha chiesto l'ammissione al passivo della somma di  $\in$  13.366,09 a titolo di differenze retributive, di cui  $\in$  2.500 per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza ed  $\in$  5.314 per TFR, il tutto in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 28 giugno 2012 la causa è stata rinviata all'8 novembre 2012 per i medesimi incombenti.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.767/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. del 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 28 giugno 2012, in data 6 aprile 2012. Il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, ha chiesto l'ammissione al passivo della somma di  $\in$  241.633,31 a titolo di differenze retributive, di cui  $\in$  17.738 per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza ed  $\in$  109.519,45 per TFR, il tutto in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 28 giugno 2012 il giudice delegato alla trattazione si è riservato.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.761/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 28 giugno 2012, in data 6 aprile 2012. Il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, ha chiesto l'ammissione al passivo della somma di € 124.132,47 a





titolo di differenze retributive, di cui € 5.354,20 per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 60.197,61 per TFR, il tutto in via privilegiata *ex* art. 2751 bis, n.1, c.c.. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 28 giugno 2012 il giudice delegato alla trattazione si è riservato.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.762/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. del 20 febbraio 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 28 giugno 2012, in data 6 aprile 2012. Il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, ha chiesto l'ammissione al passivo della somma di  $\in$  157.995,78 a titolo di differenze retributive, di cui  $\in$  8.169,61 per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza ed  $\in$  69.973,37 per TFR, il tutto in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 28 giugno 2012 il giudice delegato alla trattazione si è riservato.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.818/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 28 giugno 2012, in data 5 aprile 2012. Il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo e della illegittimità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 71.887,01, in via privilegiata ex art.





2751 bis, n.1, c.c. Nel caso in esame erano stati stipulati due contratti a progetto e quattro proroghe (cliente Sky). Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 28 giugno 2012 il giudice delegato alla trattazione ha rinviato la causa al 8 novembre 2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.817/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 28 giugno 2012, in data 5 aprile 2012. Il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo e della illegittimità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di €35.710,82, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c. Nel caso in esame erano stati stipulati un contratto a progetto e una proroga (cliente Sky). Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 28 giugno 2012 il giudice delegato alla trattazione ha rinviato la causa al 8 novembre 2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.814/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 28 giugno 2012, in data 5 aprile 2012. Il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo e dell'illegittimità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 46.550,07, in via privilegiata ex art.





diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia e per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma che sarà liquidata con privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c. oftre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.





costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 829/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012, con il quale i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accoglimento della spiegata opposizione ex art. 98 L.F., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertato e dichiarato che la cessione del ramo di azienda del 15.6.2009 da Eutelia S.p.A. ad Agile S.r.l. deve essere qualificata quale licenziamento collettivo, come tale illegittimo per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4 della L. n. 223/91, per l'effetto accertare il diritto dei sigg.ri (.....) e (.....), ad essere reintegrati nel posto di lavoro presso Eutelia S.p.A. a far data dal 15.6.2009, salvo comunque il diritto in alternativa alla tutela reale a richiedere l'indennità sostitutiva stabilita ex lege in 15 mensilità, con conseguente condanna di Eutelia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria a corrispondere ai medesimi a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 comma 4 L. n. 300/70, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma di € 93.452,11 in favore della sig.ra (....) e la complessiva somma di € 125.213,05 in favore del sig (....), per entrambi con privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis, n.1, c.c. oltre rivalutazione monetaria ed





interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese competenze ed onorari; 2) In ogni caso accertata e dichiarata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di Eutelia in ordine alla mancata liquidazione e/o assegnazione e/o liquidazione degli MBO voglia ammettere al passivo le somme così come richieste a titolo di MBO, di TFR sull'MBO e di rivalutazione dello stesso pari a € 19.586,40 per il sig. (...) e € 27.752,53 per la sig.ra (....) o da liquidarsi nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata, la complessiva somma che sarà liquidata con privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 805/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 98 L.F., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: "1) accertato e dichiarato che la cessione del ramo di azienda del 15.6.2009 da Eutelia S.p.A. ad Agile S.r.l. deve essere qualificata quale licenziamento collettivo, come tale illegittimo per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4 della L. n. 223/91, per l'effetto accertare il diritto della sig.ra (.....), ad essere reintegrata nel posto di





lavoro presso Eutelia S.p.A. a far data dal 15.6.2009, salvo il diritto a richiedere l'indennità sostitutiva nella misura già indicata nei conteggi allegati all'istanza di ammissione al passivo, con conseguente condanna di Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria a corrispondere alla medesima a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 comma 4 L. n. 300/70, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma di € 79.186,52 con privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese competenze ed onorari". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 760/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 103.098,01, di cui € 5.400 per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente la dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 51.632,56 per TFR oltre interessi e rivalutazione nonché regolarizzazione contributiva dell'intero rapporto, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. La procedura ha già





incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 763/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto (nel caso di specie il ricorrente aveva sottoscritto dei contratti a progetto), ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 14.541, di cui € 2.500, per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente la dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 6.000 per TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché regolarizzazione contributiva dell'intero rapporto, privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 764/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto (nel caso vi è una lettera di conferimento d'incarico di consulenza), ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 148.313,38, di cui € 9.360, per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente la dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 73.007,09 per TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché regolarizzazione contributiva dell'intero rapporto, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. La procedura ha già





incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 825/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 98 L.F., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: "1) accertato e dichiarato che la cessione del ramo di azienda del 15.6.2009 da Eutelia S.p.A. ad Agile S.r.l. deve essere qualificata quale licenziamento collettivo, come tale illegittimo per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4 della L. n. 223/91, per l'effetto accertare il diritto del sig. (....), ad essere reintegrato nel posto di lavoro presso Eutelia S.p.A. a far data dal 15.6.2009, salvo comunque il diritto in alternativa alla tutela reale a richiedere l'indennità sostitutiva stabilita ex lege in 15 mensilità, con conseguente condanna di Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria a corrispondere al sig. (...) a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 comma 4 L. n. 300/70, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma di € 85.649,68 con privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n.1, c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria





di spese competenze ed onorari; 2) in ogni caso, accertata e dichiarata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di Eutelia in ordine alla mancata liquidazione e/o assegnazione e/o liquidazione degli MBO voglia ammettere al passivo le somme così come richieste a titolo di MBO, di TFR sull'MBO e di rivalutazione dello stesso per complessivi € 37.263,12 o da liquidarsi nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedure in epigrafe indicata, la complessiva somma che sarà liquidata con privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese competenze ed onorari". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 885/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 9.583,61. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex





art. 93 LP". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO da parte dell'azienda, relativi all'anno 2007, nonché spese relative alla riparazione auto. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 887/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 13.387,14. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 LP". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO da parte dell'azienda, relativi agli anni 2006, 2007. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 874/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*Ricorre in* 





opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 15.692,01. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 LP". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO da parte dell'azienda, relativi agli anni 2004, 2005, 2007. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 882/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 65.593,49. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 LP". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato





pagamento di differenze retributive, spese di trasferta e dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 879/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 49.483,22. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 LP". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007 e successivi. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 883/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi





allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 30.987,41. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008, 2009. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 873/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 52.000,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2008 e 2009 e monetizzazione benefit auto. La procedura ha già incaricato il





Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 872/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 10.763,76. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007 e 2008. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 876/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e





nell'importo complessivo di € 51.000,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 881/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 61.538,02. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, nonché delle note spese non liquidate. La procedura ha già





incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 877/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 18.178,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento di note spese non liquidate e trasferte estere non indennizate. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 870/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e





nell'importo complessivo di € 7.746,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO 2007 e 2008. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 878/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 3.000,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO 2005 e 2006. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.





- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 875/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 16.691,18. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO 2006 e 2007. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 821/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 98 L.F., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertato e dichiarato che la cessione del ramo di azienda del 15.6.2009 da Eutelia S.p.A. ad Agile S.r.l. deve essere qualificata quale





licenziamento collettivo, come tale illegittimo per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4 della L. n. 223/91, per l'effetto accertare il diritto del sig. (.....), ad essere reintegrati nel posto di lavoro presso Eutelia S.p.A. a far data dal 15.6.2009, salvo comunque il diritto in alternativa alla tutela reale a richiedere l'indennità sostitutiva stabilita ex lege in 15 mensilità, con conseguente condanna di Eutelia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria a corrispondere ai medesimi a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 comma 4 L. n. 300/70, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma di € 133.874,57 con privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis, n.1, c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. 2) In ogni caso, accertata e dichiarata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di Eutelia in ordine alla mancata liquidazione e/o assegnazione e/o liquidazione degli MBO voglia ammettere al passivo le somme così come richieste per complessivi € 69.906,59 a titolo di MBO, di TFR sull'MBO e di rivalutazione dello stesso o da liquidarsi nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma che sarà liquidata con privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. 3) Ancora in via principale, rilevata la mancata ammissione delle somme da imputarsi alle "indennità





dovute per effetto della cessazione del rapporto subordinato ex art. 2751 bis, n. 1, c.c.", ammettere allo stato passivo l'importo proposto per l'ammissione al passivo di Agile S.r.l. in a.s. pari a € 38.202,36 detratta la quota di TFR tesoreria di competenza dell'INPS. Con vittoria di spese competenze ed onorari". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 871/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 4.460,88. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento di retribuzione, ferie, permessi, buoni pasto e accertamento del credito derivante da TFR. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 880/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione





udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 4.933,64. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento di retribuzione, ferie, permessi, buoni pasto e accertamento del credito derivante da TFR. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 889/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 19 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 9.830,75. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da



retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, nonché al mancato pagamento del TFR sul periodo del congedo parentale. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 890/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 19 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 57.775,34. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 nonché al mancato pagamento della monetizzazione del benefit auto. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.





- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 888/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 23 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 49.666,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 886/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 23 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 51.664,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di



privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.832/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 19 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2004, ha chiesto l'ammissione al passivo della somma di € 21.931,21 (di cui € 8.117,74 a titolo di straordinari per gli anni 2005-2007, € 627,29 a titolo di ricalcolo di TFR su straordinari, € 13.186,08 titolo di TFR ferie e tredicesima), il tutto in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.
- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.833/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 19 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo (categoria Dirigente o in subordine Quadro con funzioni direttive), così ha concluso: "...una volta accertata e



riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società convenuta, accertare e dichiarare in tesi il diritto del sig. (...) ad essere definitivamente inquadrato nella categoria di dirigente di cui al CCNL Dirigenti Industria, a decorrere dal 1999; in ipotesi il diritto del sig. (...) ad essere inquadrato definitivamente nella categoria di quadro con funzioni direttive in base al CCNL Telecomunicazioni, a decorrere dal 1999 e, per l'effetto, a modifica del decreto di esecutività dello stato passivo in tesi ammettere il credito del sig. (...) di € 468.799,70 al passivo fallimentare de quo in via privilegiata ex art. 2751 bis comma I n.1 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, Tfr maturato e ferie maturate; in ipotesi ammettere il credito del sig. (...) di € 74.213,35 al passivo fallimentare de quo in via privilegiata ex art. 2751 bis comma I n.1 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, Tfr maturato e ferie maturate. Si chiede, inoltre, ex art. 54 L.fall. la corresponsione degli interessi successivi sempre nella misura legale sul credito privilegiato sino alla data del progetto di riparto...". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.840/12): con ricorso *ex* art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 24 aprile 2012, il ricorrente ha proposto opposizione avverso lo stato passivo inerente alla procedura di Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, Sezione





Fallimentare, in accoglimento del presente ricorso in opposizione allo stato passivo ed a parziale modifica del decreto di esecutività del 21.12.2011, adottato dal G.D. Crolla, nella proc. Eutelia Spa in A.S. n. 1/2010, con il quale veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo della procedura in epigrafe e ammesso l'istante al passivo per il credito parziale per euro 62.503,50 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.l c.c.; Ammesso per euro 7.183,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis.1, c.c.. Il tutto in solido con Agile Srl salvo il pagamento da parte del coobbligato.: A) in via principale, ammettere il Sig. (....) al passivo del Fallimento n. 01/2010, per le somme come di seguito specificate, ordinando le conseguenti variazioni allo stato passivo: In via privilegiata e generale, ex art. 2751 bis n. 1, c.c.: € 335.425,24 oltre a rivalutazione e interessi legali decorrenti dalla maturazione delle rispettive spettanze di diritto, solidalmente con Agile Srl in A.S. B) In via subordinata, si chiede che il Giudice adito Voglia ordinare, in modifica dello stato passivo impugnato, l'ammissione allo stato passivo del Sig. (....), in via privilegiata o chirografaria, per la differente somma, maggiore o minore, che risulterà nel corso riconosciuta a seguito dell'espletanda istruttoria, solidalmente con Agile Srl in A.S., secondo giusta ed equità. Con rifusione delle competenze, spese ed onorari del presente giudizio". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.



- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.839/12): con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 24 aprile 2012, il ricorrente ha proposto opposizione avverso lo stato passivo inerente alla procedura di Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "il dr. (....), ut supra individuato e domiciliato, nell'insistere per l'ammissione del passivo per la somma di € 3.446,00, oltre € 137,84 C.P. 4% in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.2, nonché I.V.A. al chirografo per € 716,77, oltre interessi dalla data di scadenza della fattura alla data del dichiarato stato d'insolvenza, con il presente atto propone rituale opposizione al provvedimento citato in premessa e chiede che il Tribunale adito voglia fisare l'udienza camerale per la comparizione delle parti, nonché fisare un termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai Commissari Straordinari". Tale credito deriverebbe da una fattura emessa a fronte della prestazione effettuata quale membro del collegio sindacale della Sopasin S.p.A. in liquidazione e per l'attività svolta nel 2007 di controllo contabile del bilancio chiuso in data 31 dicembre 2006. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.815/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 23 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo e della illegittimità della cessione del ramo



d'azienda da Eutelia ad Agile, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura della somma di € 56.380,39, in via privilegiata *ex* art. 2751 *bis*, n.1, c.c. Nel caso in esame erano stati stipulati due contratti a progetto e tre proroga (cliente Sky). La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- -Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.838/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 23 aprile 2012. Con tale ricorso la ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura della somma di € 75.322,73 (di cui € 20.000,29, a titolo di TFR), in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.
- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.843/12): con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 11 ottobre 2012, in data 24 aprile 2012, il ricorrente ha proposto opposizione avverso lo stato passivo inerente alla procedura di Eutelia, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "...nell'insistere per l'ammissione al passivo per la somma di € 5.171,00, oltre € 103,42 CPA 2 % in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c. n. 2, nonché per € 1.054,88 quale importo dell'IVA al chirografo, oltre alla ritenuta di € 1.034,20 ed oltre interessi dalla data di scadenza della fattura alla data del dichiarato stato di insolvenza, con il presente atto propone rituale opposizione al



provvedimento citato in premessa e chiede che il Tribunale adito voglia fissare l'udienza camerale per la comparizione delle parti, nonché fissare un termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai Commissari Straordinari". Tale credito deriverebbe da una fattura emessa a fronte della prestazione effettuata quale membro del collegio sindacale della Sopasin S.p.A. in liquidazione e per l'attività svolta nel 2007 di controllo contabile del bilancio chiuso in data 31 dicembre 2006. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 842/12): con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 11 ottobre 2012, in data 24 aprile 2012, il ricorrente ha proposto opposizione avverso lo stato passivo inerente alla procedura di Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "...nell'insistere per l'ammissione al passivo della somma di  $\in$  4.000,00, oltre  $\in$  80,00 CPA 2 % in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c. n. 2, nonché € 816,00 per iva al chirografo ed € 453,01 per spese anticipate esenti Iva e ritenuta ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72, oltre alla ritenuta di € 800,00 ed oltre interessi dalla data di scadenza della fattura alla data del dichiarato stato di insolvenza, con il presente atto propone rituale opposizione al provvedimento citato in premessa e chiede che il Tribunale adito voglia fissare l'udienza camerale per la comparizione delle parti, nonché fissare un termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai Commissari Straordinari.". Tale credito deriverebbe da una fattura emessa a fronte della prestazione



effettuata quale membro del collegio sindacale della Sopasin S.p.A. in liquidazione e per l'attività svolta nel 2007 di controllo contabile del bilancio chiuso in data 31 dicembre 2006. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 841/12): con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 11 ottobre 2012, in data 24 aprile 2012, il ricorrente ha proposto opposizione avverso lo stato passivo inerente alla procedura di Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "...nell'insistere per l'ammissione al passivo per la somma di  $\in$  3.446,00, oltre  $\in$  137,84 CP 4 % in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c. n. 2, nonché IVA al chirografo per € 716,77, oltre interessi dalla data di scadenza della fattura alla data del dichiarato stato di insolvenza, con il presente atto propone rituale opposizione al provvedimento citato in premessa e chiede che il Tribunale adito voglia fissare l'udienza camerale per la comparizione delle parti, nonché fissare un termine per la notifica del ricorso e del pedisseguo decreto ai Commissari Straordinari".. Tale credito deriverebbe da una fattura emessa a fronte della prestazione effettuata quale membro del collegio sindacale della Sopasin S.p.A. in liquidazione e per l'attività svolta nel 2007 di controllo contabile del bilancio chiuso in data 31 dicembre 2006. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 1199/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 11 ottobre 2012, in data 10 maggio 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "A parziale modifica di quanto disposto con il provvedimento comunicato al ricorrente il 24 febbraio 2012, ammettere al passivo della Procedura di Amministrazione Straordinaria di Eutelia S.p.A., con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., in aggiunta a quanto già ammesso, gli importi di € 87.799,33 per (somma lorda comprensiva delle retribuzione variabile contribuzioni a carico del lavoratore) e di € 6.393,90 per incidenza sul TFR, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del singolo credito e sino all'effettivo soddisfo. Ai fini del contributo unificato si attesta che il valore del presente giudizio è di € 94.193,23". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 1031/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 11 ottobre 2012, in data 25 maggio 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento retributivo denominato MBO per l'anno 2006 e 2007 e per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 1.285,00 di cui euro 500,00 per l'anno 2006 ed euro 785,00



per l'anno 2007; - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento retributivo denominato MBO per l'anno 2008 e per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.000,00; - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito, anche per perdita di chance, a causa della mancata assegnazione degli obiettivi da conseguire per gli anni 2009 e 2010 da ritenersi di entità quantomeno pari alla metà del bonus annuale complessivamente previsto a titolo di MBO e cioè nella misura complessiva di euro 3.992,08; - condannare la convenuta alla refusione di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 1032/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 11 ottobre 2012, in data 25 maggio 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento retributivo denominato MBO per l'anno 2007 e 2008 quantificato nella misura complessiva di Euro 17.703,16 di cui euro 4.275,29 a titolo di secondo semestre 2007 già approvato e non liquidato ed Euro 13.427,87 per l'anno 2008 integralmente non liquidato; - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito, anche per perdita di chance, a causa della mancata assegnazione degli obiettivi da conseguire per gli anni 2009 e 2010 da ritenersi di



entità quantomeno pari alla metà del bonus annuale complessivamente previsto a titolo di MBO e cioè nella misura complessiva di euro 7.236,03; - condannare la convenuta alla rifusione di spese ed onorari del giudizio, da ritenersi in favore del sottoscritto difensore antistatario". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 855/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 11 ottobre 2012, in data 23 aprile 2012, con il quale la ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale di Arezzo ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare che, dal 27/2/2006 al 31/5/2010, il rapporto di lavoro che è intercorso tra (....) e Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, deve qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con qualifica di impiegata e inquadramento nel 6° livello in base all'art. 23 del relativo CCNL o con quella diversa qualifica e inquadramento nonché retribuzione ritenuta di giustizia; ammettere allo stato passivo della procedura di Amministrazione Straordinaria di Eutelia S.p.a. in persona dei Commissari Straordinari con sede in Arezzo via Calamandrei 173, il credito escluso vantato da (.....) relativo alle differenze retributive, indennità finali e TFR maturate dal 27/2/2006 al 31/5/2010 ammontanti ad € 26.723,25 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre a quel più o meno che il Giudice riterrà di giustizia o determinerà in via equitativa, oltre ad interessi e





rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

\*\*\*\*\*

#### 1.7 L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

#### 1) Eutelia / Wind

Tribunale di Roma – RG 75236/08, sez. IX, Giudice Muscolo.

Stante il protrarsi delle indagini peritali, in data 30.01.2012 i legali di Eutelia hanno depositato ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c. al fine di richiedere al G.I., previa fissazione di una udienza straordinaria all'uopo fissata e previa comparizione delle parti e del CTU, di chiamare quest'ultimo a chiarimenti affinché venisse meglio definita l'estensione e il perimetro delle indagini del CTU e soprattutto i parametri da utilizzare, anche eventualmente affiancando altro consulente contabile. In data 20.02.2012, il G.I., in accoglimento delle richieste avanzate dai legali di Eutelia, ha fissato udienza ex art. 92 disp. att. c.p.c. al 9.03.2012, poi rinviata al 13.04.2012. All'udienza del 13.04.2012, all'esito della discussione il Giudice si è riservato sul ricorso ex art. 92. presentato da Eutelia. In data 8.05.2012, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice ha disposto un nuovo inizio delle operazioni peritali indicando specificatamente al CTU i criteri cui attenersi e ha fissato il termine per il deposito della consulenza per il 24.09.2012, con udienza per la discussione il 27.09.2012.



# 2) Eutelia raccolta da rete mobile di chiamate dirette verso N.N.G. di Eutelia

(Procedimenti Eutelia/Wind R.G.N. 34957/2012; Eutelia/Telecom R.G.N. 51414/2012; Eutelia/Vodafone R.G.N. 43018/2012 cd. *Surcharge* da rete mobile).

Non avendo le diffide portato all'accoglimento delle richieste di Eutelia, i C.S. hanno conferito mandato ai legali per citare in giudizio gli operatori di rete mobile al fine di ottenere la immediata riduzione delle tariffe attualmente applicate ad Eutelia per il servizio di raccolta, nonché, la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alle società convenute, a partire dal 1.01.2005, per il servizio di raccolta delle chiamate originate su rete delle convenute e dirette verso numerazioni N.N.G. di Eutelia. L'atto di citazione contro Vodafone è stato notificato in data 4.06.2012 e iscritto al ruolo, con R.G. n. 43018/2012, presso il competente Tribunale di Milano.

# 3) Eutelia / Telecom (fatture Noicom)

Con lettera del 10.01.2012 il legale di Telecom ha contestato la richiesta di Eutelia di cui alla diffida. In particolare è stato contestato, in via preliminare, il presunto "difetto di legittimazione in capo alla Procedura" ad avanzare la richiesta di pagamento di cui alla Diffida in base all'assunto che il credito non era stato inserito nel contenuto dell'"accordo" del 27.10.2010 con il quale Eutelia in a.s. e Telecom hanno provveduto ad una vicendevole ricognizione dei rapporti dare/avere. E' stato poi genericamente contestato l'ammontare dell'importo richiesto in restituzione da Eutelia, eccependo che alcune delle fatture indicate da Eutelia, a precisazione degli importi dalla



stessa richiesti in restituzione, risultano già pagate o mai pervenute a Telecom, o comunque non previamente "autorizzate". Tale comunicazione è stata immediatamente riscontrata dai legali di Eutelia con lettera del 11.01.2012 con la quale si è contestato integralmente quanto dedotto ed eccepito da Telecom, stante la mancanza di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto delle contestazioni mosse dai legali di Telecom. Non avendo la suddetta diffida portato all'accoglimento delle richieste di Eutelia ed essendo sfumata una più complessa ipotesi transattiva, i C.S. hanno conferito mandato ai legali di Eutelia per agire giudizialmente per il recupero del credito di cui alla diffida mediante deposito, in data 18 maggio 2012, presso il competente Tribunale civile di Milano di ricorso per decreto ingiuntivo con R.G. n. 35662/2012, per un importo complessivo di Euro 1.048.056,45 oltre interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs 231/2002 dalla scadenza indicata nelle singole fatture sino all'effettivo soddisfo.

# 4 Eutelia + Voiceplus / Telecom

# (Corte d'Appello di Milano – RG 2408/2009 - citazione notificata il 30.6.2009)

Come già rilevato nelle precedenti Relazioni, Eutelia, unitamente a VoicePlus S.r.l., ha convenuto in giudizio Telecom dinanzi alla Corte di Appello di Milano per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti da Eutelia in conseguenza delle condotte abusive poste in essere da Telecom ed accertate dalla Corte di Appello nella ordinanza resa in data 5.05.2009 all'esito del ricorso cautelare con la quale è stato ordinato a Telecom Italia di "cessare le pratiche abusive già poste in atto, e di astenersi dal porle in essere anche in futuro, pratiche



<b>■1</b> e () dei pagamenti alle ricorrenti ()
NG di VoicePlus ospitate su rete Eutelia
a del sistema di fatturazione ed incasso
<b>∞</b> ne della fatturazione ai propri abbonati
≝essa è tenuta a fatturare conto terzi in
<ul> <li>verso NNG di VoicePlus ospitate su rete</li> </ul>
<b>₂</b> ente che Telecom provveda a versare ad
<b>≝e</b> titolo ()"
i Eutelia hanno depositato la comparsa
2012, memoria di replica.
della Corte di Appello - in ragione del
oni Straordinarie da parte del Consigliere
∃imento, causa sua partecipazione alla
el concorso per uditore giudiziario -, ha
relatore Dott.ssa Fiecconi rimettendo la
a di precisazione delle conclusioni del
la precisazione delle stesse avvenisse
ato a decidere.
e reverse
ne della sentenza del TAR Lazio n.
mento del ricorso di Telecom Italia- ha
AGCOM n. 179/10 e l'art. 3, comma 1,
di condizioni economiche del servizio di
a rete fissa di Telecom Italia e degli altri
Italia ha inviato agli OLO comunicazione
stessi delle nuove condizioni economiche

inazione su rete fissa offerti dagli OLO e,

consistenti a) nella sospensione (...) dei pagamenti alle ricorrenti (...) per traffico originato verso NNG di VoicePlus ospitate su rete Eutelia durante il periodo di vigenza del sistema di fatturazione ed incasso conto terzi; b) nella sospensione della fatturazione ai propri abbonati (...) degli importi che la stessa è tenuta a fatturare conto terzi in relazione al traffico originato verso NNG di VoicePlus ospitate su rete Eutelia; ordina conseguentemente che Telecom provveda a versare ad Eutelia quanto incassato a tale titolo (...)"

In data 14.05.2012 i legali di Eutelia hanno depositato la comparsa conclusionale ed in data 4.06.2012, memoria di replica.

Il 14.06.2012, il Presidente della Corte di Appello - in ragione del rinvenuto esonero dalle funzioni Straordinarie da parte del Consigliere Relatore titolare del procedimento, causa sua partecipazione alla Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario -, ha nominato un nuovo Giudice relatore Dott.ssa Fiecconi rimettendo la causa sul ruolo alla udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2012, per far si che la precisazione delle stesse avvenisse dinnanzi al Consigliere chiamato a decidere.

# 5) Eutelia – Terminazione reverse

A seguito della pubblicazione della sentenza del TAR Lazio n. 9739/2011, che - in accoglimento del ricorso di Telecom Italia- ha annullato l'art. 24 della del. AGCOM n. 179/10 e l'art. 3, comma 1, della del. 229/11 (in materia di condizioni economiche del servizio di terminazione all'ingrosso sulla rete fissa di Telecom Italia e degli altri operatori notificati), Telecom Italia ha inviato agli OLO comunicazione con la quale ha informato gli stessi delle nuove condizioni economiche per il 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti dagli OLO e,



per l'effetto, che avrebbe proceduto ad applicare per i predetti servizi il valore di 0,32 €cent/min in luogo del valore fino a quel momento applicato di 0,57€cent/min.

Stante la rilevanza sul piano economico della questione, i C.S. hanno chiesto ai legali di valutare la pretesa di Telecom e predisporre il relativo riscontro. Un primo riscontro è stato inviato in data 16.01.2012 e un secondo riscontro – stante la rinnovata pretesa di Telecom anche in relazione al pregresso –in data 10.02.2012.

Considerate le richieste avanzate da Telecom Italia e tenuto conto dello spirare del termine per la proposizione del ricorso (seguito da legale diverso dall'Avv. Monaco) avverso la sentenza del TAR, i Commissari Straordinari hanno chiesto un parere all'Avv. Eutimio Monaco circa la prospettazione di un'alternativa difensiva.

L'Avv. Monaco ha inviato il richiesto parere in data 3.02.2012, con cui ha dato atto dello spirare del termine per il ricorso in Appello nonché dell'interesse di Eutelia ad ottenere comunque l'annullamento e la riforma della decisione del TAR Lazio.

Nello stesso parere il legale, stante la preclusa via ordinaria dell'appello, ha prospettato due ipotesi, entrambe rese possibili dalla, *medio tempore*, intervenuta impugnazione della sentenza da parte dell'Agcom e di altri operatori, ovverosia:

- la costituzione nel giudizio di appello instaurato dall'Agcom; con cui Eutelia avrebbe potuto formulare le proprie difese dinanzi al Consiglio di Stato, perorando la riforma della sentenza del TAR Lazio, benché nei limiti dei motivi di appello dedotti dall'Agcom;
- 2. la presentazione di un appello incidentale tardivo *ex* artt. 334 c.p.c. e 96, comma 5, d. lgs. 104/10; con cui Eutelia avrebbe



potuto invece proporre autonomi motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado.

I Commissari Straordinari, valutato il parere reso dal legale, hanno deciso di percorrere la via dell'appello incidentale tardivo, dando contestualmente mandato allo stesso Avv. Eutimio Monaco che notificava l'atto in data 20.02.2012.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 02802/2012, depositata in data 30.03.2012, ha riunito gli appelli come proposti, accogliendoli, annullando la sentenza impugnata e ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado, altresì, ordinando che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. A seguito di ulteriore sentenza emessa a fronte di ricorso per revocazione proposto da Fastweb il Consiglio di Stato ha annullato anche un altro articolo della delibera costringendo l'AGCOM a rideterminare il valore.

Alla luce di tale statuizione Eutelia, tramite i propri legali, invierà una diffida a Telecom, al fine di ricevere la restituzione della differenza tra quanto dovuto e quanto illegittimamente non riconosciuto, a far data dal 1° Gennaio 2012, oltre interessi maturati, proprio in forza dell'applicazione del riconosciuto principio di asimmetria tariffaria.

# 6) <u>Eutelia- Telecom Italia (Contenzioso "co-locazione").</u>

Il contenzioso "co-locazione" ha ad oggetto la mancata restituzione, da parte di Telecom e nei confronti di Eutelia, di parte dei c.d. costi di allestimento sostenuti da Eutelia in relazione a n. 277 siti locati da Telecom per i relativi servizi di interconnessione; canoni che in ragione della simultanea co-locazione a più operatori vanno ripartiti per il numero degli operatori che effettivamente godevano della co-locazione dei siti medesimi.



In ragione del fatto che, in data 31 maggio 2012, Eutelia (nella sua qualità di cedente) e Clouditalia (nella sua qualità di cessionaria) hanno stipulato un Contratto definito di "Cessione di Azienda" avente ad oggetto la cessione del ramo d'azienda afferente all'attività di telecomunicazioni, Clouditalia è necessariamente coinvolta nel Contenzioso co-locazione in relazione ai maggiori oneri di costi di allestimento da quest'ultima corrisposti a Telecom dalla data dell'avvenuta cessione, ossia dal 31 maggio 2012.

Nello specifico, il credito relativo a detto contenzioso si origina da una serie di contratti stipulati nel corso del 2001 tra Eutelia e Telecom ed aventi ad oggetto la locazione di spazi relativamente ad una serie di siti individuati negli allegati contrattuali("Contratti di co-locazione). In data 7 luglio 2008, Eutelia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. hanno deciso di definire in via transattiva una serie di controversie tra loro esistenti; nella medesima occasione Telecom ha manifestato la volontà di rientrare nella disponibilità della maggior parte dei siti di co-locazione resi disponibili ad Eutelia con i Contratti di co-locazione, regolando, nel medesimo testo della Transazione 2008, le conseguenti partite risarcitorie. Più precisamente, la Transazione 2008 ha stabilito che Eutelia avrebbe risolto anticipatamente i Contratti di co-locazione relativi taluni siti espressamente indicati che venivano contestualmente liberati (definiti come "Siti in co-locazione oggetto di recesso") residuando, pertanto, altri siti che venivano mantenuti da Eutelia e, per i quali, non veniva effettuato alcun recesso(definiti "Siti in co-locazione rimasti ad Eutelia"). Telecom, per parte sua, avrebbe corrisposto ad Eutelia: (i) l'importo di € 6.500.000 entro il 31.12.2008 a ristoro dei costi di predisposizione dei siti oggetto di rinuncia e a ristoro della indisponibilità futura degli stessi; (ii) una somma non



superiore ad € 428.000 per la rimozione degli apparati di proprietà di Eutelia presenti all'interno dei siti oggetto di recesso. Dall'esame puntiglioso del testo della Transazione 2008, tuttavia, è stato ritenuto che le poste risarcitorie e transattive definite tra le parti non avevano minimamente effetto né definivano la questione relativa ai maggiori costi sostenuti da Eutelia per la co-locazione dei siti contestualmente co-locati da Telecom ad altri operatori (e, si badi bene, ciò sia in relazione agli extra costi sostenuti da Eutelia per i siti in co-locazione oggetto di recesso nel 2008 sia per i siti in co-locazione rimasti ad Eutelia). Con la Transazione 2008 Eutelia, ha formalmente esercitato il recesso da alcuni siti ricevendo da Telecom un corrispettivo a titolo di conseguente inutilizzabilità futura di detti siti. Eutelia, pertanto, non ha esercitato alcuna rinuncia circa le possibili azioni volte al recupero degli extra costi corrisposti a Telecom negli anni di vigenza dei contratti di co-locazione relativi a detti siti rinunciati, ovverosia non ha rinunciato al citato contenzioso.

A seguito dei suddetti rilievi, in data 4.06.2012, pertanto, Eutelia ha diffidato formalmente Telecom a fornire un prospetto riepilogativo di tutti i siti presso i quali Eutelia fruiva o aveva fruito in passato del servizio di co-locazione, con la contestuale indicazione del numero degli operatori ospitati e del numero degli operatori ospitati nei siti a tutt'ora co-locati ad Eutelia; con la medesima diffida, Eutelia ha richiesto altresì la restituzione della somma che sarebbe risultata dovuta all'esito dei conteggi scaturente, per l'appunto, dal subentro nei siti di ulteriori operatori.

# 7) <u>Eutelia- Telecom Italia (Contenzioso "Traffico</u> fraudolento").



Eutelia ha ricevuto in data 26 giugno 2012 da parte di Telecom Italia una missiva avente ad oggetto "Comunicazione in materia di Procedimenti penali aventi ad oggetto denunce Telecom Italia relative a traffico presuntivamente fraudolento diretto verso Numerazioni Non Geografiche assegnate a EUTELIA S.p.A. definiti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e conseguenti azioni economiche". Nella comunicazione innanzi detta Telecom ha informato Eutelia dell'intervenuta archiviazione di n. 28 procedimenti penali, promossi dalla medesima Telecom, in merito ad un denunciato traffico presuntivamente fraudolento diretto verso Numerazione Non Geografiche assegnate ad Eutelia S.p.A..

In conseguenza delle n. 28 archiviazioni indicate (in realtà si dava evidenza di n. 29 denunce cui le stesse archiviazioni avrebbero dovuto collegarsi), Telecom ha riconosciuto di dover restituire un importo illegittimamente trattenuto e spettante ad Eutelia, pari ad Euro 151.437,34, oltre ad interessi legali maturati nel periodo di riferimento, pari ad Euro 17.075,54.

Nella medesima comunicazione, Telecom, ha contestato i seguenti importi: Euro 42.550,15 (importo mai trattenuto da Telecom nei confronti di Eutelia); Euro 69.328,63 (importo mai incassato da Telecom); Euro 68.122,50 (importo già versato).

# 8) <u>Eutelia/Telecom Italia (Contenzioso su "Accordo transattivo</u> del 2007" - R.G. N. 51413/12 Tribunale di Milano-).

In data 31.05.2012 Eutelia ha citato in giudizio Telecom innanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 51413/2012), domandando: (i) in via principale, l'accertamento dell'abuso di posizione dominante di



Telecom ai danni di Eutelia sul mercato di accesso alla banda larga per i servizi di ADSL c.d. naked con riferimento al periodo 2005-2007, con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di € 10.266.212,29, oltre Iva, nonché interessi e rivalutazione monetaria, indebitamente versati in virtù di un contratto nullo; (ii) in via subordinata, l'accertamento dell'abuso di posizione dominante perpetrato da Telecom ai danni di Eutelia sul mercato di accesso alla banda larga per i servizi di ADSL c.d. naked con riferimento al periodo 2005-2007, e per l'effetto la dichiarazione di nullità e/o annullabilità dell'Accordo Transattivo 2007 inter partes per nullità del contratto su cui la medesima transazione ha prodotto l'effetto novativo ai sensi dell'art. 1972 commi 1 e/o 2 c.c. con condanna di Telecom alla restituzione in favore di Eutelia della somma di € € 6.348.872,03, oltre Iva, interessi e rivalutazione monetaria, indebitamente versati in virtù di contratto nullo; (iii) in via ulteriormente subordinata l'accertamento dell'abuso di posizione dominante perpetrato da Telecom ai danni di Eutelia sul mercato di accesso alla banda larga per i servizi di ADSL c.d. naked con riferimento al periodo 2005-2007, e per l'effetto l'annullamento dell'Accordo Transattivo 2007 per temerarietà della pretesa avanzata da Telecom ai sensi dell'art. 1971 c.c., e condanna di Telecom alla restituzione in favore di Eutelia della somma di € 6.348.872,03, oltre Iva, interessi e rivalutazione monetaria, quale oggetto della transazione annullata. Ed invero, Eutelia ha dedotto:

che Eutelia e Telecom hanno sottoscritto in data 18.12.2003 un contratto avente ad oggetto il servizio "ADSL wholesale ad accesso singolo", in coerenza con il quadro regolamentare previgente alle analisi di mercato normato dalla delibera 06/03/CIR e 2. Successivamente, in data 24.01.2008, il contratto



bitstream in coerenza con il nuovo quadro regolamentare disciplinato dalle delibere 34/06/CONS e 249/07/CONS, volte a regolare le nuove condizioni tecnico economiche degli accessi wholesale x-DSL;

- specificamente, la prima delle due citate delibere prevedeva una regolamentazione differenziata a seconda che il servizio bitstream fosse richiesto su linea attiva o su linea dedicata; la seconda, invece, stabiliva le modalità di realizzazione dell'offerta dei servizi bitstream definite dalla prima, determinando che il prezzo dei servizi naked andasse calcolato, individuando come base per l'applicazione del minus pari al 20% il canone residenziale Telecom per le linee POTS;
- successivamente, in data 16.07.2007 Eutelia, Telecom e Grapes Network Services in liquidazione, hanno sottoscritto un Accordo Transattivo avente ad oggetto tutte le controversie Straordinari pendenti tra le parti: ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Transattivo 2007, Eutelia (i) ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti di Telecom per il periodo 12.02.2006/31.05.2007 dell'importo complessivo di € 6.348.872,03 oltre IVA a titolo di canoni e contributi per la prestazione del servizio ADSL naked (quest'ultimo determinato, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera 34/06/CONS del 12.02.2006, applicando il principio del retail minus 20% a partire dal canone residenziale Telecom); (ii) ha concordato, inoltre, di pagare l'importo pari ad Euro 1.501.852,53 in relazione agli importi fatturati da Telecom per il periodo 10.07.2005/30 aprile 2006, impegnandosi altresì a corrispondere dal mese di giugno 2007 un canone ed un



- contributo per i costi di attivazione per la prestazione del servizio regolati da condizioni economiche *retail minus*;
- con sentenza n. 2737/2010 del 12.10. 2010 la Corte di Appello di Milano (all'esito di una controversia promossa da altro operatore, la Teleunit S.p.A.) ha accertato l'abuso di posizione dominante posto in essere da Telecom sul mercato dei servizi di accesso a banda larga e ha dichiarato, di conseguenza, la inefficacia della richiesta delle nuove condizioni economiche avanzata da Telecom nei confronti della società attrice per gli accessi ADSL naked per il periodo di vigenza del contratto ADSL wholesale in essere tra le parti, e per i servizi già erogati dal febbraio 2006 sino al novembre 2007, ha dichiarava non dovute le somme a tal proposito fatturate. La sentenza citata ha statuito dunque (seppure tra diverse parti) in ordine alle medesime somme in relazione alle quali Eutelia si era assunta debitrice nei confronti di Telecom per il periodo 12 febbraio 2006/31 maggio 2007 e che per l'effetto aveva corrisposto alla stessa;
- Pertanto, Eutelia, alla luce della predetta sentenza, con lettera del 23.10.2010, a firma dei Commissari Straordinari, ha richiesto a Telecom l'immediata restituzione degli importi abusivamente fatturati da quest'ultima a titolo di extracanoni e extracontributi ADSL naked per l'intero periodo di vigenza tra le parti del contratto ADSL wholesale e per l'effetto ha invitato e diffidato Telecom a stornare le fatture abusivamente emesse in relazione agli accessi su linee ADSL naked e a procedere all'immediata restituzione dell'importo di Euro 10.266.212,29;



con lettera del 6.12.2010 Telecom ha riscontrato la diffida in questione rigettandone integralmente il contenuto e le richieste ivi contenute eccependo, da un lato, l'inconferenza della sentenza de qua, in quanto riferita a vicenda giudiziaria a sé stante, e, dall'altro, la natura novativa e tombale dell'Accordo Transattivo 2007 nonché del più risalente accordo sottoscritto tra le Parti in data 6 gennaio 2006, e dopo ulteriori tentativi stragiudiziali rimasti inevasi, i Commissari Straordinari hanno deciso di agire in giudizio per il recupero del credito.

\*\*\*\*

### 1.6 L'ATTIVITÀ FISCALE

Nel periodo d'interesse, è stata effettuata la seguente attività:

- a) invio telematico delle comunicazioni mensili delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (comunicazioni "Black List") relative ai seguenti periodi:
  - Mese marzo 2012 (invio telematico del 26/04/2012);
  - Mese aprile 2012 (invio telematico del 31/05/2012);
  - Mese maggio 2012 (invio telematico del 26/06/2012);
- b) Invio telematico della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativa all'anno 2011 (invio telematico del 26/04/2012);

\*\*\*\*\*

#### 1.7 IL CONTENZIOSO FISCALE

CTR dell' Emilia Romagna

&

RGR 2096/2008 CARTELLE DI PAGAMENTO N. 020/2008/00925565/11/000 E 001, NOTIFICATE IL 26.09.2008, PORTANTI RUOLO n. 2008/579 EMESSO EX 14 LETT. B) DEL D.P.R. 602/73 A CARICO DELLA REGULUS SPA E DELLA EUNICS SPA PER  $\in$  458.964,75

DEFINITO CON SENTENZA N. 78/17/09 DEL 6.05.2009, DEPOSITATA IL 10.06.2009 – APPELLATA (RGA 1353/10) Nessuna variazione.

C.T.R. della Toscana - Giudizi riuniti

RGR 132/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 03010069/09 NOTIFICATO IL 27.10.2009 – IRAP IVA 2004

RGR 1584/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 060100110/09 – IVA 2005

RGR 2414/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 030100025/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 – IRES IRAP 2004/2005

RGR 2412/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 030100028/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 – IRES IRAP 2005 RGR 2411/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB

030100031/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 – IRES IRAP IVA 2006

RGR 2413/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 030100032/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 – IRES 2007 DEFINITI CON SENTENZA N. 55/20/11 DEL 25.01.2011, DEPOSITATA IL 8.03.2011 – APPELLATA (RGA 1610/2011) Nessuna variazione.



#### C.T.R. della Toscana

RGR 1306/2010 RECLAMO AVVERSO DECRETO N. 44/20/2010 DEL 23.04.2010 CON IL QUALE LA CTP DI FIRENZE HA AUTORIZZATO IL SEQUESTRO CONSERVATIVO DELL'AZIENDA E L' IPOTECA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE

DEFINITO CON SENTENZA N. 163/20/10 PRONUNCIATA IL 20-SET-2010, DEPOSITATA IL 22.11.2010 – APPELLATA (RGA 1016/11)

Nessuna variazione.

#### CTR della Toscana

RGR 731/09 AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA ED IRROGAZIONE SANZIONI N. 2009/ORA00030, NOTIFICATO IL 3.06.2009, EMESSO A CARICO DELLA EUTELIA SPA E DELLA VOICEPLUS SRL PER € 4.283.329

DEFINITO CON SENTENZA N. 27/01/11 DEL 14.05.2010, DEPOSITATA IL 13.01.2011 – APPELLATA (RGA 2281/11) Nessuna variazione.

#### C.T.R. della Toscana

RGR 2924-2010 - AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB070100049/2010 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE ANNO 2007.

DEFINITO CON SENTENZA N. 98/20/2011 DEPOSITATA IL 10.05.2011- APPELLATA (RGA 3646/11)

Nessuna variazione.



#### C.T.P. di Firenze

RGR 1242/2011 CARTELLA DI **PAGAMENTO** N. 007/2011/00012028/03 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL9.02.2011, RECANTE **ISCRIZIONE** A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 36.512.60 Nessuna variazione.

#### C.T.P. di Firenze

RGR 3186/2011 ATTO DI CONTESTAZIONE N. TZBCO01100041/11 (ISCRITTO A RUOLO CON C.P. N. 007/2011/00289702/72 SOSPESA) NOTIFICATO A MEZZO POSTA IL 19.10.2011, PER L'IMPORTO DI  $\in$  185.277,60.

#### CTP di- Arezzo

Nessuna variazione.

RGR 27/2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO N. 4892/2005 NOTIFICATO IN DATA 8.11.2010 PER  $\in$  4.304 (RIUNITO AL RGR 39/2011) DEFINITO CON SENTENZA N. 34/03/12 DEL 26.01.2012.

Nessuna variazione.

#### CTP di Arezzo

RGR 39/2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO N. 4467/2006 NOTIFICATO IN DATA 8.11.2010 PER € 2.433. (RIUNITO AL RGR 27/2011) DEFINITO CON SENTENZA N. 34/03/12 DEL 26.01.2012.



Nessuna variazione.

CTP di Arezzo

RGR 193/2011

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 P.V. N. 19 (08/575) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 3.537,87;
- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 P.V. N. 20 (08/579) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 3.539,64;
- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 − P.V. N. 51 (08/1573) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 3.554,29

Nessuna variazione.

CTP di Arezzo

RGR 195/2011

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 47



(08/1567) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 4.540,93;

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 P.V. N. 48 (08/1568) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 12.778,03;
- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 P.V. N. 49 (08/1569) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 2.112,06;

Nessuna variazione.

C.T.P. di Torino

N. **PAGAMENTO CARTELLA** DI 1051/2012 RGR MEZZO POSTA  $\Pi$ 110/2008/00141922/67 NOTIFICATA A DEL RUOLO **ISCRIZIONE** A **RECANTE** 12.01.2012 COMPLESSIVO IMPORTO DI € 57.814,36

Nessuna variazione.

\*\*\*\*

#### 1.10 LE PARTECIPATE

1.10.1. Acamtel s.p.a.

Bo

La società, che opera principalmente nella provincia di La Spezia e si propone alle aziende e ai consumatori come operatore nazionale impegnato ad offrire servizi di comunicazione a valore aggiunto (servizi fonia, internet e trasmissione dati), ha nove dipendenti, con contratto a tempo indeterminato (1 commerciale, 5 tecnici e 3 amministrativi). Nel secondo semestre è proseguita l'attività ordinaria della società, in attesa di poter procedere alla cessione della partecipazione a "Clouditalia s.p.a.".

#### 1.10.2. Amtel s.p.a. (ora s.r.l.)

Anche nel secondo trimestre 2012 è proseguita l'ordinaria attività della società, grazie alle due risorse impiegate in AMTEL (sig. Mirco Rango e sig.ra Mariangela Monticelli).

Nel corso del trimestre è stata approvata, da parte del Consiglio di Amministrazione, la bozza di bilancio al 31.12.2011 ai fini della convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2011 e sono proseguite le azioni finalizzate alla cessione delle partecipazioni a "Clouditalia s.p.a.".

# 1.10.3 Techno Business s.r.l. in liquidazione.

E' proseguita anche nel secondo trimestre 2012 la fase di liquidazione della società, ai fini dell'accertamento degli effettivi debiti societari da pagare prima di procedere alla chiusura della liquidazione che si prevede di attuare entro il corrente anno.

# 1.10.4 Noitel s.r.l. in liquidazione

20

Anche nel corso del secondo trimestre 2012 è proseguita l'attività di accertamento della situazione patrimoniale della società al fine di poter arrivare all'estinzione di questo ente entro il 2012.

#### 1.10.5 Molisecom s.p.a.

Anche per il secondo trimestre del 2012 l'obiettivo è stato quello di garantire la continuità aziendale.

I principali contratti cui è stata data esecuzione sono i seguenti:

## a) Contratto RRM (Rete Regionale Molise):

### Cliente e Committente: Regione Molise

I servizi di rete originariamente previsti da questo accordo sono ora erogati sulla base di formale richiesta da parte della Regione che − a fronte della corresponsione di un canone di € 150 mila euro/mese − ha chiesto di ottenere i servizi in regime di proroga fino alla formalizzazione di un nuovo bando di gara.

# b) Contratto RRW (Rete Regionale Wireless)

# <u>Cliente: Molise Dati/Ceragon – Committente: Eutelia</u>

A partire dall'inizio dell'anno 2011 i rapporti con Eutelia in relazione a questo contratto sono stati disciplinati attraverso un nuovo Accordo che prevede l'affidamento a corpo di tutte le attività necessarie al completamento del progetto per l'importo di € 840.000.

Nel corso del primo trimestre 2012 è stata completata l'infrastruttura di rete RRW, mancando solo il Collaudo finale delle opere che dovrebbe intervenire a breve. Al termine sarà quindi possibile procedere alla fatturazione dei corrispettivi concordati, con rilascio del SAL finale.

Infine sono proseguiti i contatti con potenziali acquirenti al fine di procedere, nel più breve termine possibile, alla cessione dell'intera partecipazione societaria detenuta da "Eutelia spa in AS". (90% delle



azioni). In particolare sono state effettuate concrete trattative con "Linkem s.p.a." che appare potenzialmente il soggetto interessato ad acquisire l'intero pacchetto azionario di proprietà di "Eutelia s.p.a. in A.S.".

\*\*\*\*\*

#### 1.11 IL RAMO DIFESA

A seguito della regolarizzazione dei contratti di Grottaglie e Pratica di Mare Eutelia ha avviato le prime verifiche sui lavori da realizzare.

Sono proseguiti i lavori per la realizzazione delle opere delle infrastrutture per i lati non classificati ed è stata richiesta l'autorizzazione al subappalto per i lavori classificati dell'"Aeroporto di Ghedi"

Nel mese di maggio a seguito dell'invito a partecipare alla gara per l'esecuzione per il Comando C4, sono state avviate le procedure amministrative per predisporre la risposta ed i colloqui per definire un RM. Nel mese di giugno è stata aggiudicata formalmente l'offerta in RTI (poi aggiudicata nel mese di luglio). Nel frattempo l'amministratore ha stipulato con Eutelia un contratto ponte per i mesi di giugno e luglio 2012.

Successivamente al contratto 9616 Eutelia ha proposto una relazione per una variante tecnica richiesta dall'amministratore.

## 1.11.1 Eunics Lab S.r.l.

Non sussistono aggiornamenti di rilievo su detta partecipata.

\*\*\*\*

Z

# 1.12 GLI INTERVENTI SUL PERSONALE, I RAPPORTI SINDACALI

#### 1.12.1 La CIGS

In applicazione dei criteri e delle modalità applicative previste nell'accordo sindacale sottoscritto il 9.06.2011 e nell'accordo sottoscritto il 28.03.2011 (relativo al periodo 7.03.2012/6.06.2012) con le Segreterie Nazionali e territoriali CGIL-CISL-UIL-UGL Telecomunicazioni presso il Ministero del Lavoro, nel periodo che occupa sono state utilizzate 11.167 ore di CIGS, pari a n. 22 addetti medi equivalenti eccedenti nel periodo (7,4% circa del personale in forza nel periodo).

\*\*\*\*

## 1.13 LE ATTIVITA' SUL NETWORK.

Per quanto riguarda la rete Eutelia, nel periodo di riferimento le attività sul *network* si sono focalizzate sulla messa in sicurezza dei sistemi, sullo sviluppo delle reti e sul montaggio dell'avanzamento del piano di *saving*.

## 1.13.1 Il consolidamento e la messa in sicurezza della rete

Il miglioramento della qualità della rete trasmissiva è proseguito con la migrazione dei circuiti su apparati *cross connect* di nuova generazione che migliorano la gestione della rete e l'offerta dei servizi. E' stata effettuata la migrazione dei circuiti terminati su DXC di Roma e di Milano sui nuovi impianti OMS 1664 per circa 650 circuiti a Roma e 250 circuiti a Milano.



E' stato avviato il monitoraggio della qualità trasmissiva del *backbone* DWDM acquisito da un operatore nel centro- sud Italia. Parallelamente è stato aperto un tavolo con detto operatore per analizzare le cause di guasto più frequenti, valutare l'applicabilità di eventuali penali e proporre miglioramenti nel processo di gestione dei disservizi.

E' stato aggiornato il *software* degli apparati DWDM Siemens alla realease 4.25. E' in firma il nuovo accordo di manutenzione della rete radio di un fornitore; tale accordo estende il precedente e vincola l'intervento anche alle giornate festive e prefestive. Sono stati avviati 5 cantieri lungo il cavidotto della tratta Bologna- Bari per realizzare i lavori definitivi necessari al ripristino dei livelli dei servizi previsti per i clienti dell'infrastruttura sulla dorsale adriatica.

## 1.13.2 Lo sviluppo della rete.

Nell'ambito della rete di commutazione, è stato realizzato il passaggio di ulteriori quattro aree di raccolta nella nuova piattaforma BBN (IDA 3,5,7,11). L'attività è stata resa possibile movimentando un totale di 188 circuiti.

Nell'ambito della rete infrastrutturale in fibra, è stato utilizzato un contratto in essere per realizzare il collegamento di un cliente e i collegamenti in doppia via per altro cliente a Roma e a Torino.

E' stata attivata l'interconnessione in fibra ottica ad Arezzo con un cliente *who lesale*. E' stata realizzata, e resa disponibile ai settori commerciali, la copertura radio di una porzione del territorio della provincia di La Spezia. Sono stati attivati i circuiti trasmissivi per la fornitura dei servizi di due clienti.



E' stato riordinato il POP di Genova razionalizzando e ottimizzando gli apparati all'interno del sito; infine è' stato realizzato il rilegamento in fibra e l'attivazione di uno specifico apparato.

# 1.13.3 L'avanzamento del piano dei saving 2011.

E' stato effettuato il ridimensionamento del POP *ex* Noicom di Torino in via Bologna; sono stati cessati 24 circuiti E1 ed è stato ridotto il costo dei doppini per i clienti. L'intero *saving* ottenuto è di 2.836 Euro/mese.

Sono stati rinnovati i contratti per la banda IP acquisita da altri OLO con un *saving* ottenuto sui canoni in fase di rinegoziazione pari a 4.650 Euro/mese.

Sono stati avviati i rinnovi contrattuali dei canoni di affitto dei POP di Pisa e di Grosseto con la previsione di un *saving* complessivo di circa 3.000 Euro/mese.

E' stato completato il passaggio della piattaforma d'interconnessione SGT alla nuova piattaforma BBN delle aree geografiche denominate IDA 3,5,7 e 11, ciò ha consentito un *saving* pari a 9.136 Euro/mese sui costi d'interconnessione.

## 1.14 I RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Nel periodo di riferimento sono state intraprese ulteriori attività per richiedere il pagamento delle prestazioni obbligatorie effettuate alle Procure della Repubblica maggiormente esposte. In particolare lo scoperto al 30 giugno 2012 è pari ad € 396.432,39.

\*\*\*\*

BD

# II - L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

# 2.1 LA PROCEDURA DI CESSIONE

#### 2.1.2 le Ramo TLC

Contestualmente alla formalizzazione da parte dei C.S. dell'aggiudicazione alla cordata composta da Minacom SA (già Minacom SA R L), Cloud Italia SrL e ILP SCA Sicar (di seguito la "Cordata"), quest'ultima ha designato Cloud Communications SpA (già Nimbus Srl) quale acquirente del Ramo TLC.

Il 12 aprile 2012 è stato sottoscritto un contratto preliminare di acquisto di azienda (il "Contratto Preliminare") registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano, in data 12 aprile 2012, al numero 9816 serie 1-T, con il quale Eutelia si è impegnata a vendere, e l'Acquirente si è impegnato ad acquistare, il Ramo TLC ai termini e alle condizioni indicate nel Contratto Preliminare;

L'Acquirente ha consegnato ad Eutelia fideiussioni per complessivi € 2.900.000 a garanzia del corrispettivo offerto.

In data 17 aprile 2012 l'Acquirente ha consegnato ad Eutelia la proroga della Fideiussione del Preliminare rilasciata da Unicredit sino al 30 giugno 2012.

L'obbligo di stipula del contratto definitivo di cessione (il "Contratto") era sospensivamente condizionato:

(i) all'ottenimento da parte dei competenti organi della Regione Toscana del nulla osta, impregiudicata la valutazione soggettiva sull'acquirente, al trasferimento al soggetto che si rendesse cessionario del Ramo TLC della convenzione avente ad oggetto l'attribuzione di contributi finanziari per la diffusione dei servizi in banda larga nel territorio regionale toscano in regime di aiuti di Stato, sottoscritta tra Eutelia e la



Regione Toscana in data 23 maggio 2008 e dei beni realizzati mediante l'utilizzo del contributo concesso dalla Regione Toscana ai sensi della predetta convenzione unitamente al Ramo TLC cui gli stessi appartengono; e

(ii) all'ottenimento da parte dell'Acquirente di ogni autorizzazione all'acquisto, ove necessaria, ed in particolare, ma non in via esclusiva, del nulla osta, anche condizionato, alla stipula del Contratto da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, L. 10 ottobre 1990, n. 287 o di altra autorità *antitrust* competente.

A seguito del ricevimento (i) da parte di Eutelia, dell'Acquirente e della Cordata della lettera datata 4 aprile 2012 inviata dalla Regione Toscana, e (ii) da parte dell'Acquirente della comunicazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 22 maggio 2012, l'Acquirente ha comunicato per iscritto ad Eutelia l'avveramento delle suddette condizioni sospensive.

In data 31 maggio 2012 è stato stipulato il contratto. Immediatamente dopo sono stati altresì stipulati:

- (i) un contratto di locazione transitoria ex art. 27, comma 5,
   L. 392/1978 avente ad oggetto l'immobile sito in San
   Zeno (AR), strada A, n. 62, utilizzato nell'esercizio dell'Azienda;
- (ii) un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Via Bona, in Roma, in parte utilizzato nell'esercizio dell'Azienda.



## 2.1.2 Il Ramo Difesa

Nel corso del mese aprile nei giorni 3, 17, 18 e 20 è stata data pubblicazione dell'"estratto del bando" sia sul "il Sole 24ore" sia (in lingua inglese) sul "Financial Time".

In particolare il 16 aprile sono stati ripubblicati sul sito Eutelia (<u>www.eutelia.it</u>) il "Bando" e l'"Estratto del bando" a seguito di modifiche su requisiti di sicurezza indicati come requisiti di ammissione.

Tra i requisiti di sicurezza, necessari per l'ammissione alla *data room* è stato inserito il requisito di sicurezza di "autorizzazione preventiva-AP-".

L'inserimento del requisito di sicurezza "AP", requisito meno restrittivo dei precedenti requisiti indicati "NOSC" e " NOSI", ha portato ad una maggiore partecipazione dei soggetti interessati (come si evincerà dal numero dei soggetti ammessi alla *virtual data room*).

Ne è conseguita una proroga della data ultima di accesso alla *virtual* data room (dal 10 maggio al 17 maggio 2012).

Nel mese di aprile sono stati ammessi 11 *bidder*. Nel corso del mese di maggio sino stati ammessi 5 *bidder*. In totale, i soggetti ammessi alla *data room* sono stati 16. Sono pervenute circa 200 domande di chiarimenti su circa 500 documenti presenti nella *virtual data room*. A seguito di una richiesta (25 maggio 2012) di un *bidder* di un incontro con i Commissari Straordinari, in merito ad alcuni aspetti del "contratto preliminare, i Commissari Straordinari hanno esteso a tutti i *bidder* la possibilità di avere un incontro, fissato il 6 giugno 2012.

Al tempo stesso, in virtù di detti incontri, i Commissari Straordinari hanno prorogato sia la data ultima di accesso alla *data room* (dal 17 maggio al 4 giugno 2012), sia la data di consegna delle offerte



vincolanti (dal 28 maggio al 6 giugno 2012), termine successivamente prorogato al 12 giugno.

Sono ritualmente pervenute:

- a) un'offerta congiunta per entrambi i Sotto Rami componenti il Ramo Difesa;
- b) un'offerta disgiunta per entrambi i Sotto Rami componenti il Ramo Difesa;
- c) tre offerte esclusivamente per il Sotto Ramo "Partecipazione in " Eurics Lab".

L'Advisor i Commissari Straordinari e i Consulenti legali hanno esaminato e le offerte con i documenti allegati. Ne è conseguita una graduatoria dalla quale è risultato che l'offerta economicamente più vantaggiosa fosse quella di Selta SpA.

Il 15 giugno i Commissari Straordinari hanno quindi presentato al MISE Istanza per la cessione del Ramo Difesa a Selta SpA, con richiesta di parere al Comitato di Sorveglianza. In data 19 giugno 2012 il Comitato ha reso parere favorevole.

\*\*\*\*

## 2.2 LO STATO PASSIVO

A seguito del deposito in data 3.04.2012 del progetto riguardante n. 687 posizioni tardive pervenute sino alla data del 21.12.2011, si sono tenute le udienze nelle date del 18.04.2012 e del 9.05.2012, nelle quali sono state discusse posizioni di dipendenti, nonché del 18.06.2012, nelle quali sono state discusse le posizioni dei fornitori e degli altri creditori quali professionisti, enti di riscossione, ecc.



In particolare le posizioni di lavoro rientranti in questa *tranche* di domande tardive erano n. 522 di cui n. 519 di dipendenti e di 3 enti previdenziali-assistenziali. Tra i n. 519 dipendenti soltanto n. 10 erano di Eutelia, mentre n. 509 erano dipendenti di Agile.

Stante il principio della solidarietà passiva che interessa le due procedure così come introdotta dall'art. 8 co. 3, del DL 70/2011, convertito nella Legge 106/2011, l'ammissione dei dipendenti Agile è avvenuta con riserva per quanto richiesto e in solido con l'obbligato principale Agile, in attesa del relativo provvedimento costituente giudicato fallimentare.

Pertanto il provvedimento è stato del seguente tenore: "I Commissari, valutato che esiste da parte del creditore istante una pretesa che è fatta valere anche nei confronti del debitore principale Agile SrL in A.S., valutato che il titolo per il quale il creditore istante richiede l'ammissione nei confronti di questa massa è la solidarietà passiva così come introdotta dall'art. 8 c. 3 D. L. 70/2011, convertito con mod. nella legge 106/11, tanto considerato propongono di modificare l'ammissione indicando quale valore da ammettersi quanto sarà definitivamente ammesso in sede di giudicato definitivo di fronte alla procedura Agile SrL, fatto eccezione per quanto consta il fondo di tesoreria non ritenuto da questa procedura debito della massa ma debito INPS. L'ammissione è quindi con riserva nel limite massimo di quanto sarà ammesso in sede di giudicato definitivo di fronte alla procedura Agile Srl ovvero, se inferiore, di quanto richiesto in questa sede. La riserva sarà sciolta all'esito della definizione, con provvedimento costituente giudicato fallimentare, delle operazioni di stato passivo di Agile Srl, con i limiti di cui dianzi. Ammesso con



riserva per Euro\_\_\_\_ex art. 2751 bis n. 1 c.c. con esclusione del fondo tesoreria".

\*\*\*\*

## 2.3 LE ATTIVITÀ NELL'AREA PENALE

Nel periodo in questione è stata fissata l'udienza preliminare relativa al secondo troncone del procedimento di bancarotta dinanzi il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo.

All'udienza del 14.05.2012 Eutelia in amministrazione straordinaria si è costituita parte civile nei confronti degli imputati.

La costituzione di parte civile è stata ammessa limitatamente ai reati di natura fallimentare, tra cui la bancarotta fraudolenta, ma non è stata consentita dal Giudice dell'udienza preliminare per i reati tributari, in conformità ad una giurisprudenza della Corte di Cassazione che non ritiene, in questi casi, la società titolare dell'interesse protetto (che farebbe capo soltanto alla pubblica amministrazione).

In data 24.05.2012 è stato anche trattato, con il rito del giudizio abbreviato, il procedimento penale a carico della imputata Gallorini, nel quale pure Eutelia era costituita parte civile; l'imputata è stata prosciolta per difetto di sufficienti prove di responsabilità e probabili carenze investigative degli inquirenti.

È proseguita nei confronti degli altri imputati – con il rito ordinario - l'udienza preliminare, che si è conclusa in data 25.05.2012 con il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

In data 5.06.2012, dinanzi il Tribunale di Arezzo – Sezione penale collegiale, si è invece tenuta l'udienza dibattimentale relativa al primo troncone. Tale udienza è stata rinviata al 30.10.2012 per consentire la



riunione in un unico processo dei due tronconi relativi a tutti i fatti di bancarotta contestati agli imputati.

Nel trimestre in parola è stato altresì ottenuta la restituzione ed il dissequestro di alcuni materiali sequestrati dalla Procura della Repubblica di Arezzo nel piazzale antistante la sede societaria (rotoli di fibra ottica; materiali inerti etc.) nell'ambito del procedimento penale 7589/2011 pendente, per violazione sulla normativa penale sui dei rifiuti, a carico di alcuni dipendenti della società.

\*\*\*\*

## 2.4 IMMOPREGNANA

Per l'andamento della partecipata si allega *sub* 1 alla presente la specifica relazione redatta dall'amministratore unico, nominato dai custodi.

\*\*\*\*

I sottoscritti rimangono a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione o chiarimento in merito a quanto precede.

Con osservanza.

Roma, il 7 maggio 2013

# Allegati:

1. Relazione Immopregnana

I Commissari Straordinari

& J

Prof. Daniela Saitta

Dott. Gianluca Vidal



